

## CXLII.

## TORNATA DI SABATO 8 MAGGIO 1926

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	Pag.		Pag.
<b>Dichiarazione sul processo verbale:</b>		<b>Proposta di legge (Rinvio alla Commissione per la riforma dei Codici):</b>	
BONZANI, sottosegretario di Stato . . . . .	5624	Per la ricerca della paternità:	
<b>Congedi</b> . . . . .	5624	FERA . . . . .	5334
<b>Petizione (Annunzio)</b> . . . . .	5624	PRESIDENTE . . . . .	5634
<b>Proposte di legge (Lettura):</b>		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
VICINI ed altri: Sulle associazioni provinciali di cacciatori . . . . .	5624	SOLMI: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . .	5628
BONARDI e GIARRATANA: Ordinamento edilizio del comune di Salò . . . . .	5625	MERIANO: Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo) . . . . .	5628
<b>Interrogazioni:</b>		GABBI: Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1925, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico . . . . .	5633
Rinnovazione di agevolazioni fiscali a favore della Calabria:		RUBILLI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Grancelli, per contravvenzione alla legge sulle concessioni governative . . . . .	5633
D'ALESSIO FRANCESCO, sottosegretario di Stato . . . . .	5626	ROMANO RUGGERO: Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali, telegrafici e per gli agenti rurali . . . . .	5651
BARBARO . . . . .	5626	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti e assegni postali . . . . .	5652
Piani regolatori per Comuni devastati dal terremoto:			
D'ALESSIO FRANCESCO, sottosegretario di Stato . . . . .	5626		
BARBARO . . . . .	5627		
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 . . . . .	5628		
<b>Domande di autorizzazione a procedere (Discussione):</b>			
Contro il deputato Damen . . . . .	5633		
Contro il deputato Molinelli . . . . .	5633		
Contro il deputato Caldara . . . . .	5633		
<b>Disegno di legge (Approvazione):</b>			
Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare . . . . .	5633		
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1926-27:			
DE MARSICO . . . . .	5634		
RIBOLDI . . . . .	5642		
LEICHT . . . . .	5648		

**Disegno di legge (Presentazione):**

Rocco: Proroga del termine stabilito dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostruzione degli atti di stato civile distrutti durante la guerra . . . . . 5634

Pag.

La seduta comincia alle 16.

VICINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

**Sul processo verbale.**

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Onorevoli deputati, nel suo discorso di ieri l'onorevole Locatelli, trattando del personale, ha detto fra l'altro che in un certo periodo nel Ministero dell'aeronautica non vi era molto favore per l'elemento fascista, e che questo elemento era un pochino messo al bando nella formazione del Ministero dell'aeronautica.

Non ho risposto ieri perchè nella mia qualità di sottosegretario di Stato ho ritenuto mio dovere di limitarmi strettamente, per la presenza di Sua Eccellenza il ministro, alla trattazione della sola parte tecnica.

Oggi, per autorizzazione di Sua Eccellenza Mussolini, dichiaro nel modo più esplicito e formale che il Ministero dell'aeronautica non merita in nessun modo censure di questa specie, e mi limito a soggiungere che all'atto della costituzione del Ministero sono stati messi a capo delle due direzioni del personale, personale civile e personale militare, il colonnello Capuzzo Ercole e il direttore generale Palumbo Oreste, fascisti di vecchia data e di sicurissima fede. Prego di prendere atto di queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se ne terrà nota nel processo verbale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Bottai, di giorni 1; Pennisi, di 4; Pala, di 8; Ranieri, di 1; Biagi, di 1; per motivi di salute gli onorevoli: Torrusio, di giorni 3;

Bono, di 1; per ufficio pubblico gli onorevoli Salvi, di giorni 1; Genovesi, di 1; Bifani, di 1; Alfieri, di 1; Forni Cesare, di 5; Tofani, di 1; Gray Ezio, di 1; Olivetti, di 5; Di Marzo, di 2; Gorini Alessandro, di 1; Carnazza Carlo, di 8.

(Sono concessi).

**Petizione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza. MIARI, *segretario*, legge:

7400. Il dottor Antonino De Luca, ex-tenente medico di complemento, chiede che in riconoscimento dell'opera patriottica da lui lungamente svolta in Tripolitania, prima dell'occupazione italiana, il Governo gli conceda una pensione.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Giunta permanente.

**Letture di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Gli Uffici nella loro riunione di stamani hanno ammesso alla lettura due proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Se ne dia lettura:

VICINI, *segretario*, legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI VICINI, CHIOSTRI, GASPAROTTO, SALVI, FORNI ROBERTO, BARBIERI. — *Sulle associazioni provinciali dei cacciatori.*

**Art. 1.**

È costituita in ogni provincia una associazione provinciale dei cacciatori avente i seguenti scopi:

a) provvedere alla tutela e al ripopolamento della selvaggina nel territorio della provincia con tutti quei mezzi che saranno ritenuti utili allo scopo;

b) invigilare all'osservanza delle leggi e regolamenti venatori con un servizio di polizia cinegetica a mezzo di guardia-caccia provinciali, i quali avranno la qualità di agenti giurati;

c) presentare al Ministero dell'economia nazionale ogni proposta che possa tornar utile alla protezione e propagazione della selvaggina, e suggerire e promuovere tutte quelle disposizioni di interesse generale o

locale che tornino di vantaggio all'esercizio venatorio;

d) esprimere il proprio parere sulle domande di licenze di caccia.

#### Art. 2.

Le Associazioni provinciali dei cacciatori sono riconosciute come enti morali aventi personalità giuridica e sono ammesse con gratuito patrocinio a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati di caccia.

I loro atti sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro ed i loro proventi non sono soggetti ad imposte.

#### Art. 3.

Tutti i cittadini che abbiano ottenuta la licenza di caccia o di uccellazione e fino a che siano in possesso di tale licenza sono soci di diritto dell'Associazione della provincia nella quale abbiano ottenuta la licenza e dovranno esserne iscritti nel rispettivo albo.

#### Art. 4.

Ogni licenza di caccia o di uccellazione è gravata d'un contributo addizionale di lire 10, che verrà riscosso dal demanio unitamente alla tassa di licenza, e da questo versato all'associazione della provincia.

Il ministro dell'economia nazionale, sentito il voto dei Consigli delle associazioni provinciali e della Commissione consultiva venatoria, istituita dall'articolo 32 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, potrà variare di tre in tre anni l'ammontare del su detto contributo.

#### Art. 5.

Ogni associazione provinciale dovrà assumere in servizio un numero di agenti di polizia cinegetica (guardia-caccia provinciali) adeguato ai bisogni della provincia ed agli introiti dell'Associazione.

In nessun caso la somma destinata al mantenimento di tali agenti potrà essere inferiore alla metà di quella introitata con i contributi di cui all'articolo precedente.

#### Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento per stabilire le norme di funzionamento delle Associazioni provinciali.

#### Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

**PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI BONARDI E GIARRATANA. — Ordine edilizio del comune di Salò.**

#### Art. 1.

Il comune di Salò è autorizzato a fare un piano regolatore per la sistemazione igienica edilizia di quella stazione climatica e di cura, che sarà attuato, previo il parere e l'approvazione dei competenti organi, in deroga alla norma di cui all'articolo 86 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente la esistenza di una popolazione riunita di 10 mila abitanti almeno.

#### Art. 2.

Per la valutazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e terreni necessari per l'applicazione del detto piano regolatore, saranno applicate le disposizioni della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

**PRESIDENTE.** Queste proposte di legge saranno inviate agli Uffici.

#### Ringraziamenti per commemorazioni.

**PRESIDENTE.** Comunico alla Camera il seguente telegramma di ringraziamento per la commemorazione dell'ex-deputato Ollandini:

« Nobili parole Eccellenza Vostra, in nome del Governo e della Rappresentanza nazionale, in memoria del caro estinto, ebbero eco profonda nell'anima nostra colpita per sempre dall'imatura perdita. Esprimiamole sensi immensa gratitudine. — Famiglia OLLANDINI ».

#### Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Barbaro, al ministro delle finanze, « per conoscere se non creda necessario provvedere, essendo prossima la scadenza relativa, alla rinnovazione delle agevolazioni fiscali a favore della Calabria, di cui agli articoli 88, 89, 90, 91, della legge 25 giugno 1906, n. 255, e che

concernono le derivazioni gratuite delle acque pubbliche e la temporanea esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per le nuove industrie; e ciò in considerazione dei particolari bisogni di detta regione e in armonia al grande programma di ricostruzione meridionale, che il Governo fascista ha mirabilmente impostato e sta avviando a soluzione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

D'ALESSIO FRANCESCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole interrogante chiede la proroga delle agevolazioni a favore della Calabria di cui agli articoli 88, 89, 90 e 91 della legge 25 giugno 1906 concernente l'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile per le nuove industrie.

Il vasto e complesso problema della proroga delle esenzioni fiscali concesse in forza di leggi speciali a tutto il mezzogiorno o a determinate provincie di quella regione sono tenute particolarmente presenti dal Ministero delle finanze in connessione con le finalità che si propongono i vari Ministeri competenti per le singole materie.

Posso assicurare l'onorevole Barbaro che il mio Ministero ha frattanto ritenuto che un provvedimento nel senso di quelli invocati, fosse opportuno di adottare a favore della regione Silana. Questo provvedimento, già approvato dal Consiglio dei Ministri, è in corso di attuazione.

Ma ben più complessa e grave è la questione riguardante le proroghe di tutte le agevolazioni di carattere regionale, in particolare di quelle concernenti la derivazione di acque pubbliche su cui ora è particolarmente competente il Ministero dei lavori pubblici.

Il Governo si riserva di portare su tali questioni il suo esame più diligente tenendo presenti e valutando giustamente tutte le ragioni che potessero portare a provvedimenti favorevoli.

L'onorevole interrogante consideri che il Governo ha già tenuto presenti le particolari esigenze della regione meridionale stabilendo una specie di premio per l'energia idro-elettrica prodotta nella regione stessa.

È probabile che altre agevolazioni di carattere fiscale siano studiate anche in connessione con il programma presentato dai provveditori delle opere pubbliche che hanno una complessa competenza, che investe anche l'aspetto tributario del problema stesso per il risorgimento finanziario, economico e sociale delle nostre contrade che

sono ugualmente care anche al sottosegretariato di Stato per le finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e lo ringrazio di quanto egli dice circa l'aiuto che il Governo fascista intende ulteriormente dare al Mezzogiorno d'Italia che tanto merita.

Ed effettivamente non poteva essere diversa la risposta, in quanto che l'attuale programma del Governo fascista sta a dimostrare come esso stia per risollevare anche le sorti del Mezzogiorno d'Italia, dopo di aver risollevato le sorti dell'intera Nazione.

Il Governo perciò non potrà non rinnovare quelle leggi che sono state sancite da circa un ventennio a favore del nostro Mezzogiorno che maggiormente ha bisogno di aiuto. E bisogna anche considerare che il ventennio non è stato utilizzato in pieno, in quanto che dal 1906 ad oggi noi abbiamo avuto crisi gravissime, tra cui il terremoto calabro-siculo del 1908 e le crisi non meno gravi delle due guerre, quella libica e quella europea, che senza dubbio hanno ritardato enormemente quella ripresa industriale, agricola ed economica che è nel desiderio di tutti gli italiani, e dei meridionali in ispecie, e che costituisce il programma magnifico di ricostruzione del Mezzogiorno d'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Barbaro, al ministro delle finanze, « per conoscerne se non creda necessario ed urgente, in attesa dell'attuazione della più volte invocata unificazione dei servizi del terremoto, risolvere la importante questione dei piani regolatori per i comuni devastati dal terremoto, e, in particolare, se non ritenga provvedere, con urgenza, alla risoluzione del problema stesso per i comuni di Reggio Calabria, Palmi e Villa San Giovanni, dove la mancata o ritardata soluzione della questione dei piani regolatori ostacola seriamente e ritarda l'opera di ricostruzione, specialmente per quanto concerne la costruzione delle case economiche e popolari ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

D'ALESSIO FRANCESCO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema cui si riferisce questa seconda interrogazione dell'onorevole Barbaro è uno dei problemi più

complessi, perchè entrano in funzione due elementi: l'elemento tecnico e l'elemento finanziario.

Dal punto di vista finanziario, le spese preventivate, o presumibili, per lo sviluppo di tutti i piani regolatori dei comuni delle regioni colpite dal terremoto, assurgono a cifre veramente imponenti, perchè, secondo i dati che sono in possesso del Ministero delle finanze (e che si riferiscono soltanto a pochissimi comuni, poichè la gran massa dei comuni non hanno ancora presentato, per difficoltà di carattere tecnico, il loro piano regolatore), occorrerebbe mezzo miliardo di lire, soltanto, ripeto, per alcuni di questi comuni per i quali abbiamo già lo studio completo dei piani regolatori, e certamente superano la capacità attuale delle assegnazioni fatte nel nostro bilancio del Ministero delle finanze per questo servizio ed anche le disponibilità della Cassa depositi e prestiti, le cui presenti difficoltà di approvvigionamento di capitali da erogarsi per le varie esigenze di questo servizio sono ben note agli onorevoli colleghi.

Certo sarà opportuno dare ulteriore impulso perchè questi piani regolatori siano prontamente studiati e presentati alla approvazione degli organi competenti, affinchè, non appena le disponibilità consentiranno di dare un ritmo più celere al finanziamento di queste opere, si abbia la possibilità di entrare nella base esecutiva.

Per quanto si riferisce ai tre comuni specialmente menzionati dalla interrogazione, cioè i comuni di Reggio Calabria, Palmi e Villa San Giovanni, posso assicurare l'onorevole interrogante che sono state fatte opportune assegnazioni di fondi per il servizio dei piani regolatori, assegnazioni che potranno essere magari inferiori alle esigenze della realtà; ma non tutto quello che è desiderabile è possibile, nelle attuali condizioni del bilancio, approntare, e noi ci auguriamo che possa, in un'epoca prossima, il bilancio del Ministero delle finanze consentire anche ulteriori assegnazioni per il completo sviluppo dei piani regolatori di queste tre città.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BARBARO.** Ringrazio anche di questa seconda risposta, ma non mi posso dichiarare soddisfatto, in quanto che la questione dei piani regolatori è molto più grave di quanto a prima vista non sembri, a coloro che non sono edotti del modo come stanno le cose.

Il piano regolatore, infatti, come la stessa parola indica, costituisce precisamente, e

deve essere considerato come il problema pregiudiziale, basilare, introduttivo di tutta la immane e vasta opera di ricostruzione che il Governo nazionale, primo ed unico fra i Governi italiani, ha avuto il coraggio di affrontare con passione notevolissima; di che le popolazioni interessate saranno in eterno grate ad esso. Però è bene che si sappia che tale grandiosa opera di ricostruzione, e tale volontà ricostruttrice del fascismo, potrebbero essere se non compromesse, certo ostacolate seriamente ove non fossero preventivamente affrontati e risolti i problemi che riguardano i piani regolatori.

Il Governo fascista, e di questo gli siamo gratissimi, ha provveduto a stanziare i fondi per le case popolari ed economiche, e speriamo che essi siano sufficienti al bisogno; ha provveduto ai fondi per i mutui ai privati, benchè effettivamente non sembra possano essere sufficienti al fabbisogno complessivo; ma, comunque, è lecito pensare che il Governo integrerà il manchevole; ha provveduto altresì alla proroga ed all'aumento delle addizionali, per quanto si riferisce al terremoto: ma è necessario anche riconoscere che non sarebbe possibile ultimare l'opera di ricostruzione, che non sarebbe possibile completare la costruzione edilizia e tutte le altre opere, che sono conseguenza del terremoto, se non si affrontasse in modo definitivo la costruzione delle strade, delle fognature, delle condutture d'acqua e di tutte le altre opere che al piano regolatore si riferiscono.

Nella provincia di Reggio, tanto per parlare di cose, di cui sono più precisamente informato, sono parecchi, ma non molti, i comuni che si trovano in questa situazione; non bisogna esagerare nelle previsioni eccessive di spese, o negli eccessivi oneri per l'esecuzione dei piani regolatori; non tutti i comuni hanno di bisogno dei piani regolatori; solo i principali ne sentono viva la necessità. Ma verso i principali bisogna andare con tutta la larghezza dei mezzi necessari.

Cito i comuni di Reggio, di Palmi, di Villa S. Giovanni, che sono tra i più danneggiati della mia provincia ed anche tra i più importanti.

Ebbene per il comune di Reggio fu autorizzata la contrattazione di un mutuo fino alla somma di 25 milioni con un Regio decreto del 1911; poi sopravvennero le due guerre e arrestarono l'opera di ricostruzione che fu ripresa anche nei riguardi del piano regolatore, solo nel dopo-guerra, quando la

moneta era svilita a oltre un quinto del suo valore, e quindi i prezzi dovevano essere quintuplicati per lo meno.

Ma questo non avvenne. Si rimase con la cifra fissata nel 1911; cifra che solo attraverso molte nostre fatiche fu aumentata di altri 11 milioni, e portata per il comune di Reggio, a 36 milioni, nel 1925, mercè l'intervento personale di S. E. Mussolini.

Ora non si chiede da parte del comune di Reggio che si quintuplichi e che si porti la cifra ad oltre 100 milioni, come sarebbe equo e doveroso, ma si chiede che si porti almeno a 66 milioni che sono il minimo indispensabile per l'opera di costruzione del piano regolatore relativo.

Osservazioni analoghe, si potrebbero ripetere per il comune di Palmi, che forse è il comune maggiormente danneggiato dai terremoti che ci sia in tutto il Regno d'Italia, e che purtroppo ancora, malgrado gli anni passati dal cataclisma del 1908 — ben diciotto anni — si trova in condizioni deplorabili precisamente perchè il pianoregolatore ancora è quasi *in mente Dei!*

Nè si spera di poterlo subito eseguire, perchè esso è stato fermato proprio al Ministero delle finanze, come è stato fermato al Ministero delle finanze quello che riguarda Reggio; e lo stesso si può dire per quello di Villa San Giovanni che solo dal Ministero delle finanze non ha avuto l'approvazione, mentre è stato approvato, con lodevole sollecitudine, tanto dal Ministero degli interni quanto dal Ministero dei lavori pubblici.

Le nostre provincie, — e purtroppo mi dispiace di doverlo dire — sono vittime delle interferenze di tre, anzi quattro ministeri, che si contendono il vanto di poter ricostruire la provincie stesse, ma che in sostanza intralciano e si intralciano, ritardando l'opera di ricostruzione.

E per concludere, onorevoli colleghi, mi pare s'imponga una buona volta l'approvazione di quel progetto, fatto e presentato molto opportunamente dall'onorevole Giurati, anzi di quello schema di decreto, giacchè il progetto è stato anche tradotto in articoli, che mira ad unificare tutti i servizi in dipendenza dei danni del terremoto. Tale unificazione non potrebbe e non dovrebbe mancare, specie adesso, che, attraverso i provveditorati, e la creazione dell'Alto Commissariato di Napoli, si è cercato di decentrare i vari servizi accentrandoli in un ente solo, e creando una sola responsabilità che possa garantire del rendimento di essi.

Credo che mai, come in questo momento, questa unificazione dei servizi si imponga, perchè senza nessun nuovo aggravio e sul fecondo esempio dei provveditorati, essa varrà senz'altro a imprimere un ritmo celere e a definire questa immane opera di ricostruzione, che entro dieci anni — io penso — data la magnifica volontà del Duce, potrà essere nel modo più assoluto completata e rappresenterà a parer mio, una delle glorie più concrete e delle benemerienze più grandi del fascismo ricostruttore e dell'Italia risorta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Seguirebbe ora una interrogazione dell'onorevole Guglielmi, ma col consenso dell'onorevole sottosegretario interessato, la discussione ne viene rinviata — a richiesta dell'onorevole interrogante — a mercoledì prossimo.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Solmi e Meriano hanno facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

SOLMI. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome della Giunta del bilancio, la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1926-27.

MERIANO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo). (752)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa.

Procederemo, ora, alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, quando non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Avverto che anche per questo bilancio gli stanziamenti dei singoli capitoli sono stati rettificati con le variazioni trasmesse dal Ministero.

*Stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926, al 30 giugno 1927.* — Tabella A. — Titolo 1. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi i militari della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (*Spese fisse*), lire 8,000,000.

Capitolo 2. Restauro, manutenzione e miglioramento dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, lire 20,000.

Capitolo 3. Biblioteche della Regia aeronautica — Abbonamenti a riviste e periodici, lire 100,000.

Capitolo 4. Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 5. Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 6. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere, lire 200,000.

Capitolo 7. Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto, lire 65,000.

Capitolo 8. Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie, lire 50,000.

Capitolo 9. Sussidi e compensi alle famiglie del personale civile e militare colpito da sinistri aviatori, lire 175,000.

Capitolo 10. Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182), lire 100,000.

Capitolo 11. Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica, lire 50,000.

Capitolo 12. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie — Premi, medaglie, contributi ed altre spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva, lire 75,000.

Capitolo 13. Spese generali (di mobilia ed arredamento, telegrafiche, telefoniche,

di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.) relative agli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato, lire 7,600,000.

Capitolo 14. Spese di trasporto di materiali per ferrovia o per via di acqua o di aria — Noleggi, lire 5,000,000.

Capitolo 15. Spese casuali, lire 50,000.

Capitolo 16. Spese riservate, lire 50,000.

Capitolo 17. Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella B annessa al presente stato di previsione (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e articolo 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923), lire 1,380,000.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 19. Pensioni ordinarie (personali civili e militari) (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 20. Pensioni ordinarie (personale lavorante) (*Spese fisse*), lire 30,000.

Capitolo 21. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

*Spese per l'aeronautica militare.* — Capitolo 22. Ufficiali della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (*Spese fisse*), lire 24,000,000.

Capitolo 23. Ufficiali in posizione ausiliaria (*Spese fisse*), per memoria.

Capitolo 24. Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (stipendi ed altri assegni fissi e indennità varie), lire 1,600,000.

Capitolo 25. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma), lire 25,000,000.

Capitolo 26. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile, lire 68 milioni e 100,000.

Capitolo 27. Spese per viaggi collettivi ed isolati. Indennità di missione e trasferimento all'interno. Indennità di missione all'estero. Indennità di spostamento, lire 7,800,000.

Capitolo 28. Assicurazione del personale navigante, *per memoria*.

Capitolo 29. Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica — Gionate di cura — Materiale sanitario — Spese per il personale civile sanitario — Spese per l'assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato, lire 1,300,000.

Capitolo 30. Spese per i carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica, lire 870,000.

Capitolo 31. Spese per la Regia Accademia aeronautica (funzionamento e mensa — Soprassoldi di insegnamento ai professori militari — Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili), lire 3,000,000.

Capitolo 32. Spese per le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi osservatori e addestramento al tiro specializzati dell'arma aeronautica e specializzati del Corpo del Genio aeronautico, lire 2 milioni.

Capitolo 33. Spese per le scuole civili, allievi piloti e di allenamento, lire 22,000,000.

Capitolo 34. Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica, lire 25,000.

Capitolo 35. Costruzione, ampliamento, restauro e manutenzione degli immobili, campi, idroscali, delle rotte aeree, ecc. Spese per la costruzione e l'adattamento dei magazzini del materiale ordinario (Viveri, vestiario e casermaggio), pel mantenimento e pel governo della truppa — Affitti e canoni — Risarcimento danni — Impiegati di linee telefoniche e telegrafiche — Studi ed esperienze varie — Spese per il materiale contro gli incendi — Premi e concorsi, lire 64 milioni e 300,000.

Capitolo 36. Costruzione, riparazione e trasformazione di aeroplani, idrovolanti, dirigibili e paracadute — Costruzione e riparazione di motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Spese per esperienze, studi e modelli — Servizio chimico — Servizio fotografico e radiotelegrafico a bordo e a terra — Servizio automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portabili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari — Forza motrice, lire 258,260,000.

Capitolo 37. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo, lire 27,000,000.

Capitolo 38. Spese pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico (Paghe, cottimo, premi, sussidi, indennità, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc), lire 10,800,000.

Capitolo 39. Spese pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio

aeronautico (Paghe, cottimo indennità, premi, sussidi, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.), lire 2,000,000.

Capitolo 40. Viveri ed assegni di vitto, lire 50,000,000.

Capitolo 41. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo, lire 30,000,000.

Capitolo 42. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamenti per le caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, lire 7,000,000.

Capitolo 43. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo e da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli enti aeronautici) *per memoria*.

*Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico.* —

Capitolo 44. Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo (studi, esperienze e ricognizioni di linee e rotte aeree. Sovvenzioni e contributi per l'esercizio e la sorveglianza delle linee di navigazione aerea. Servizio aerologico. Rete autonoma di comunicazioni aeronautiche. Crociere aeronautiche. Gare e concorsi. Conferenze e congressi. Servizi postali, sperimentali, commerciali e sportivi — Premi e sussidi d'incoraggiamento — Traffico internazionale — Pubblicazioni e propaganda — Cartografia), lire 30,000,000.

Capitolo 45. Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere, lire 330,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* —

Capitolo 46. Indennità temporanea di caro-viveri al personale civile di ruolo ed al personale militare, lire 8,500,000.

Capitolo 47. Indennità temporanea di caro-viveri al personale operaio borghese, lire 2,300,000.

Capitolo 48. Spese per retribuzioni ed indennità al personale avventizio, *per memoria*.

*Spese per l'aeronautica militare.* — Capitolo 49. Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni), lire 20,000,000.

Capitolo 50. Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici), lire 10,000,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 23,265,000.

Debito vitalizio, lire 250,000.



Spese per l'aeronautica militare, lire 605,355.000.

Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico, lire 30,330,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 659,200,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 10,800,000.

Spese per l'aeronautica militare, lire 30,000,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 40,800,000.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 700,000,000.

*Riassunto per categorie*. — Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 700,000,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(È approvato).

#### Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella B.

MIARI, segretario, legge:

#### TABELLA B.

*Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 17 (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli enti aeronautici).*

Capitolo 13. Spese generali (di mobilio e arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, illuminazione, riscal-

damento, ecc.) relative agli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato.

Capitolo 14. Spese di trasporto di materiali per ferrovia, o per via di acqua o di aria - Noleggi.

Capitolo 22. Ufficiali della Regia aeronautica (stipendi, supplemento di servizio attivo e assegni fissi). (*Spese fisse*).

Capitolo 23. Ufficiali in posizione ausiliaria (Assegni). (*Spese fisse*).

Capitolo 24. Ufficiali del Corpo sanitario del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (Stipendi ed altri assegni fissi e indennità varie).

Capitolo 25. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (Paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

Capitolo 26. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo 27. Spese per viaggi collettivi ed isolati - Indennità di missione e trasferimento all'interno - Indennità di missione all'estero - Indennità di spostamento.

Capitolo 29. Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica - Giornale di cura - Materiale sanitario - Spese per il personale civile sanitario - Spese per assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.

Capitolo 31. Spese per la Regia Accademia aeronautica (Funzionamento e mensa - Soprassoldi di insegnamento ai professori militari - Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili).

Capitolo 32. Spese per le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi osservatori e addestramento al tiro specializzati dell'Arma aeronautica e specializzati del Corpo del Genio aeronautico.

Capitolo 33. Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento.

Capitolo 34. Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica.

Capitolo 40. Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo 41. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo 42. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili e arredamento delle caserme, degli alloggi e dei Corpi di guardia - Veicoli e quadrupedi da trasporto.

Capitolo 43. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo e da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto

del Commissario di aeronautica 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli enti aeronautici).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2 con la tabella B testè letta.

(È approvato).

### Art. 3.

Per l'esercizio 1926-27 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C annessa alla presente legge, per spese di impianti e di provviste per servizi aeronautici, sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

Si dia lettura della tabella C.

MIARI, segretario, legge:

### TABELLA C.

*Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.*

Capitolo 6. Risarcimento dei danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.

Capitolo 13. Spese generali (di mobilia e arredamento, postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.) relative agli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, nonchè agli uffici dell'Amministrazione centrale, quando tali spese non siano sostenute dal Provveditorato generale dello Stato.

Capitolo 14. Spese di trasporto di materiali per ferrovia, o per via di acqua o di aria — Noleggi.

Capitolo 29. Servizio ospedaliero per la Regia aeronautica — Giornate di cura — Materiale sanitario — Spese per il personale civile sanitario — Spese per l'assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo 31. Spese per la Regia Accademia aeronautica (Funzionamento e mensa — Soprassoldi di insegnamento ai professori militari — Stipendi, soprassoldi ed altri assegni ai professori civili).

Capitolo 32. Spese per le scuole allievi ufficiali di complemento e sottufficiali allievi

osservatori e addestramento al tiro specializzati dell'Arma aeronautica e specializzati del Corpo del Genio aeronautico.

Capitolo 33. Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento.

Capitolo 34. Contributi scolastici per i corsi di studi superiori relativi agli ufficiali della Regia aeronautica.

Capitolo 35. Costruzione, ampliamento, restauro e manutenzione degli immobili, campi, idroscali, delle rotte aeree, ecc. — Spese per la costruzione e l'adattamento dei magazzini del materiale ordinario (viveri, vestiario e casermaggio), pel mantenimento e pel governo della truppa — Affitti e canoni — Risarcimento danni — Impianti di linee telefoniche e telegrafiche — Studi ed esperienze varie — Spese per il materiale contro gli incendi — Premi e concorsi.

Capitolo 36. Costruzione, riparazione e trasformazione di aeroplani, idrovolanti, dirigibili e paracadute — Costruzione e riparazione di motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Spese per esperienze, studi e modelli — Servizio chimico — Servizio fotografico — Servizio radiotelegrafico a bordo e a terra — Servizio automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari (Forza motrice).

Capitolo 37. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

Capitolo 38. Spese per il personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico (Paghe, cottimo, premi, sussidi, indennità, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.).

Capitolo 39. Spese per il personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico (Paghe, cottimo, premi, indennità, sussidi, soprassoldi, trasferte e missioni, spese di assicurazione, ecc.).

Capitolo 40. Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo 41. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo 42. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei Corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto.

Capitolo 44. Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo (Studi, esperienze e ricognizioni di linee e rotte aeree — Sovvenzioni e contributi per l'esercizio e la sorveglianza delle linee di navigazione aerea — Servizio aereologico — Rete autonoma di comunicazioni aeronautiche — Crociere aeronautiche — Gare e concorsi — Conferenze e

congressi — Servizi postali, sperimentali, commerciali e sportivi — Premi e sussidi d'incoraggiamento — Traffico internazionale — Pubblicazioni e propaganda — Cartografia).

Capitolo 45. Spese per l'ufficio « Presagi » e per il servizio meteorologico in genere.

Capitolo 49. Demanio aeronautico (Acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni per urgenti sistemazioni di reparti e servizi, di campi, di rotte aeree, di magazzini e di depositi).

Capitolo 50. Armamento aeronautico (Inizio della graduale costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici).

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 3 con la tabella C testè letta.

(È approvata).

#### Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1926-27 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 20,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 10,000,000 per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici, per l'armamento degli aeromobili.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gabbi e Rubilli sono invitati a recarsi alla tribuna per la presentazione di relazioni.

GABBI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1925, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico. (751)

RUBILLI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Grancelli per contravvenzione alla legge sulle concessioni governative. (337)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Damen pel reato di cui agli articoli 79 e 338 del Codice penale.

La Commissione propone che sia negata l'autorizzazione a procedere.

Dichiaro aperta la discussione su questa proposta.

Se nessuno domanda la parola...

FINZI. Onorevole presidente, il parere della Commissione è stato unanime?

PRESIDENTE. Unanime.

FINZI. Allora non ho nulla da dire.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Molinelli per la contravvenzione di cui all'articolo 1, n. 50 della legge sulle concessioni governative.

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

L'onorevole Molinelli è imputato del reato di cui all'articolo 38 della legge speciale, ossia nascondimento di armi rinvenute in sua casa.

Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, la metto a partito.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Caldara per il reato di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 3 agosto 1919, n. 1360.

La Commissione propone che sia concessa la chiesta autorizzazione.

Si tratta dello stesso reato di quello addebitato all'onorevole Molinelli: nascondimento di armi in propria casa.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

#### Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare.

Si dia lettura del disegno di legge.

VICINI, segretario legge, (V. Stampato n. 571-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nes-

suno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessità di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.

(È approvato).

Art. 2.

Il progetto del decreto che approva il nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare sarà sottoposto all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari riunite insieme che hanno esaminato il presente disegno di legge.

I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio di una proposta di legge alla Commissione per la riforma dei Codici.**

PRESIDENTE. Al n. 13 dell'ordine del giorno è iscritta la proposta di legge: «Per la ricerca della paternità» di cui il primo firmatario è l'onorevole Fera...

FERA. Onorevole Presidente, siamo d'accordo con l'onorevole ministro guardasigilli per il rinvio di questa proposta di legge, con le relazioni che l'accompongono, alla Commissione governativa istituita per la riforma dei Codici.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera dichiara di rinunciare alla discussione di questa proposta di legge, rinviandone l'esame alla Commissione che studia la riforma del Codice civile. L'onorevole ministro consente.

Cancelleremo quindi dall'ordine del giorno questa proposta di legge.

**Presentazione di disegno di legge.**

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di presentare un disegno di legge.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti durante la guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Si dia lettura del disegno di legge.

VICINI, *segretario, legge. [V. Stampati n. 683 e 683-bis]*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Marsico. Lo invito a recarsi alla tribuna.

DE MARSICO. Prendo come fausto auspicio che la discussione del bilancio della giustizia cominci nel giorno stesso in cui si chiude quella dei bilanci militari. Le armi non cedettero mai alla toga, neanche nel popolo che ci trasmise un motto di diverso suono. Armi e toga piuttosto furono insieme la maggior parte della civiltà di Roma. E il caso sembra oggi congiungere di un nuovo anello le glorie delle armi e quelle della toga ed indiarle alla stessa attenzione della Camera e del Paese.

L'ampio dibattito che ebbe luogo l'anno scorso sul disegno di legge per la concessione al Governo della facoltà di riformare il Codice penale, il Codice di procedura penale e le leggi sull'ordinamento giudiziario circoscrive di molto le discussioni oggi possibili.

Ma a queste si può non rinunciare del tutto.

Vi sono argomenti che non rientrano per intero nelle riforme progettate, terreno da cui cercherò di tenermi lontano, perchè non credo lecito spiare nel cantiere ove il nostro sapiente, infaticabile guardasigilli lavora in silenzio.

D'altra parte, studiare l'andamento della funzione giudiziaria in alcuni campi e per

alcuni aspetti può offrire utile contributo alle stesse riforme.

Prenderò l'abrivo da una proposta che nella relazione dell'onorevole Geremicca sembra circoscritta nei suoi termini apparenti, mentre, a mio modesto parere, può avere ripercussioni profonde su tutto il sistema della giurisdizione, e riverberi sull'insieme del problema giudiziario.

Egli auspica il ritorno ai tribunali di commercio. Io non esito a dichiararmi nettamente ostile.

Credo che non sia variato in nulla lo stato delle cose che induceva nel 1887 ad abolirli. Credo che sussisterebbero tutt'oggi quei difetti fondamentali che vennero allora denunciati, per i quali la partecipazione dei commercianti ai giudizi che interessano la loro attività li spingerebbe ad una inconsapevole partigianeria.

Credo altresì che un simile ritorno, con la prevalenza che nell'applicazione del diritto istintivamente si cercherebbe assegnare alla valutazione degli usi, invertirebbe la curva logica e necessaria della giustizia, la quale va dalle consuetudini al diritto costituito, e non può nè deve tornare da questo all'impero delle consuetudini.

Credo ancora che soprattutto oggi, in cui un complesso, che è inutile analizzare tanto è presente alla coscienza di tutti, di fattori economici e sociali fa del commercio l'attività privata e sociale più degna della vigilanza dello Stato e dei suoi organi tecnici, il ripristino sarebbe oltremodo pericoloso.

Nè vantaggio di sorta può trarsi, come l'onorevole relatore ritiene, dalla recente costituzione dei Consigli provinciali dell'economia i quali, istituiti per funzioni di rappresentanza delle attività commerciali e industriali di una provincia, di consulenza e di propulsione, non potrebbero essere investiti anche di poteri giurisdizionali senza una dannosa confusione di risultati.

Vantaggio infine non può trarsi neppure dall'altra recente istituzione della magistratura del lavoro, che sarà formata da un nucleo collegiale, ed in maggioranza numerica, di elementi tecnici, e conterà, accanto a questi, l'opera di due esperti, mentre il tribunale di commercio, quale l'onorevole Geremicca vagheggia, non avrebbe che un solo rappresentante della magistratura tecnica, e tutto il resto attingerebbe dall'elemento laico.

Questo particolare argomento mi permette, ad ogni modo, sorprendere la constatazione che anche l'onorevole relatore fa del

malessere insito nell'attuale assetto giudiziario, ma ad un tempo il contrasto dei rimedi ch'egli all'uopo propone.

I poli fra cui si svolge l'attività giudiziaria moderna sono sopra tutto i traffici e la delinquenza. Ora non può sfuggire l'antagonismo fra la proposta di ripristino dei tribunali di commercio, quanto ai primi, e l'abolizione della giuria per l'altra.

Non si possono contemporaneamente aprire tutti i varchi della giustizia commerciale all'elemento laico, ed allo stesso elemento chiudere quelli della giustizia penale.

Ne verrebbe un sistema legislativo ibrido e contraddittorio.

Voi vedete, onorevoli colleghi, che io accenno al problema senza dubbio più grave ed appassionante che affatichi oggi il pensiero degli studiosi e dei pubblicisti: il problema della giuria.

Poichè io ho promesso di non penetrare nel recinto delle riforme in corso di elaborazione, mi atterrò all'indagine di qualcosa che è all'infuori dell'istituto stesso della giuria, e che a me sembra tuttavia degno del più scrupoloso esame, come ciò che può spiegare e smentire, assai meglio che ogni altra considerazione fatta finora, la critica che da molte parti imperversa intorno al deplorato, scarso rendimento della giuria popolare.

Chi guardi alle cause di esso, si convincerà che una riforma urge, ma una riforma sulla giuria, non contro la giuria. Non esiste tanto un problema della giuria quanto un problema dei giudizi di assise.

La differenza sembra superficiale e tra due formule, mentre è profonda e tra due complessi di idee.

Il verdetto non è un fatto isolato nè isolabile: è un prodotto che resta avvinto alla corona di tutte le sue radici; un risultato, che riproduce i termini donde scaturisce.

Si ponga mente a migliorare ciò che precede il verdetto: son certo, al lume di una esperienza non breve, che i difetti attribuiti all'intrinseca natura dell'istituto della giuria, spariranno.

Occorre innanzi tutto un maggiore sviluppo della polizia scientifica. Sarà compito degno della coordinata attività dei ministri dell'istruzione, dell'interno e della giustizia fare in modo che fra le discipline ausiliarie del diritto penale, nelle Università, e negli esami di concorso, abbia largo posto la polizia scientifica, le cui origini lontane potrebbero forse agevolmente cercarsi in ammaestra-

menti presaghi degli scrittori latini, mentre sta per divenire, al pari di ciò che denunciava giorni or sono a proposito delle iscrizioni di Cirene il collega onorevole Canovai, merce tedesca. Bisogna assicurare non solo che tutti i magistrati ma che tutti gli organi della polizia giudiziaria, dai più modesti ai più alti, acquistino, sia pure in vario grado, cognizione dei procedimenti e dei metodi della polizia scientifica e che siano distribuiti alla periferia i mezzi per giovarsene.

Specialmente per i delitti preceduti da più scaltra e paziente organizzazione, e che più allarmano la coscienza pubblica, o guizza in tempo il lampo di una intuizione, o la verità non si lascerà più ghermire. Il destino della verità, la fortuna della giustizia sono il più delle volte, e nei casi più gravi, nelle mani e nella perspicacia dei primi funzionari cui giunge la notizia del delitto. Bisogna ottenere che si sappia preservare immediatamente il materiale per la raccolta delle prove obiettive del reato: un'impronta rilevata immediatamente, una traccia che s'impedisca al tempo ed alla malizia degli uomini di cancellare, possono valere molto più di una istruttoria annosa, labirintica, incerta. Sarà insomma la evoluzione tecnica del processo, e molteplici, preziosi effetti ne deriveranno: una maggiore economia nella istruzione e nel giudizio; una maggiore sollecitudine e certezza di risultati; una maggiore efficacia intimidatrice della giustizia penale: la definitiva affermazione della funzione penale come prevenzione generale.

Occorre badare, in secondo luogo, che i giudizi di assise richiedono una particolare preparazione ed una scelta oculatissima dei magistrati da destinarvi. Il dibattito di assise è, nè può essere altrimenti, restino i giurati o vengano gli scabini, una battaglia di singolare difficoltà: non vince se non chi conosce di quel terreno tutte le pieghe, ma è saggezza che esige disciplina di anni. Non s'improvvisa nè il magistrato che sappia istruire nè quello che sappia dirigere tali giudizi o coprirvi sempre il posto del Pubblico Ministero. Bisogna insomma organizzare l'addestramento di una speciale categoria di magistrati per il giudizio di assise.

Una inutile perplessità o ridondanza istruttoria può prima creare, poi accreditare un dubbio infondato, che, nel momento decisivo, segnerà il crollo di tutto un edificio di prove. Una motivazione maldestra nei pronunciati di rinvio, un contegno d'imprudente familiarità o diffidenza verso testimoni di saliente importanza, una incoerenza logica

nella ricostruzione di un fatto, e mille altre manchevolezze di cui la pratica giorno per giorno offre esempio, possono costare il sacrificio della verità e anche della giustizia.

Al contrario, l'austerità sagace nel dirigere un dibattimento, l'abilità nel condurlo, l'affermazione continua ma abile, quasi insensibile, del proprio prestigio da parte dei magistrati, al posto di quella rilassatezza cui non di rado essi si abbandonano, sono fattori di enorme importanza. I magistrati che sono destinati alla Corte di assise devono in una parola saper formare quello stato d'animo della giuria in cui nasce e matura il verdetto. Ed è quindi tutto un insieme di fattori psicologici che nei magistrati anzi tutto bisogna sviluppare, e che, più che in un codice processuale, possono trovar posto per piccola parte nell'ordinamento giudiziario, per il resto nella educazione tecnica, graduale e continua, del magistrato.

Occorre, in terzo luogo, per giudicare la giuria, considerare che essa è l'apparecchio più sensibile alle vicissitudini politiche e morali di un popolo: le sue oscillazioni possono da sole indicare il polso di uno Stato in un momento determinato. La prestazione che un cittadino libero in veste di giurato è invitato a dare allo Stato è in necessario rapporto col valore che egli attribuisce allo Stato.

Non stima la sua prestazione se non è convinto della preminenza dello Stato a cui la rende. Ecco perchè i verdetti di oggi non sono affatto paragonabili a quelli del tempo in cui non sovrastava l'attuale visione civica della vita, ma, quanto alla forza dello Stato, dilagava lo scetticismo.

È quasi un luogo comune il ripetere che la giuria tende costituzionalmente alla indulgenza ed alla fiacchezza. Ciò non è più vero nè all'estero nè in Italia.

In Francia la conservazione della pena di morte — e mi affretto a dichiarare che non intendo di eccitare alcuna dichiarazione dell'onorevole guardasigilli intorno a questo problema; che per la sua estrema gravità non può esser trattato nel rapido volgere di una parentesi — è dovuta oggi esclusivamente all'atteggiamento della giuria, mentre scrittori ed uomini politici sentono che l'anima del loro popolo attraversa già il periodo preliminare all'abolizione legislativa della pena capitale.

E per quanto riguarda l'Italia, non è chi, vivendo l'esperienza giudiziaria, non sappia che da due o tre anni si avverte

nel modo più chiaro il parallelismo preciso fra il rinvigorirsi dell'autorità dello Stato ed il più severo atteggiamento delle giurie. Il che è perfettamente naturale: in un'atmosfera politica dove tutto cada in collasso, anche il sentimento individuale della giustizia declina; in un'atmosfera politica che risollevi e ritempri la coscienza del dovere, anche quel sentimento, anzi prima di ogni altro, si risolve e ritempra.

In proposito leggerò alla Camera le parole autorevoli di un magistrato che per il posto che occupa e per la regione in cui esercita il suo ufficio, solcata da forze intimidatrici che possono essere ragione del maggiore perturbamento per la giustizia, è fra tutti il meglio indicato a far esattamente valutare l'opera della giuria.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, nella relazione sui lavori dell'anno giudiziario 1925, scrive dunque: « Speciale menzione merita il funzionamento della giuria agli effetti della repressione punitiva. Di essa, in fondo non ho che a lodarmi.

« Giustizia esige che io dica come anche giudicando reati passionali (in Sicilia, onorevoli colleghi!) o nelle condizioni ambientali su indicate, i giurati hanno saputo essere all'altezza della loro missione ».

E dopo avere accennato ad alcuni verdetti di esemplare rigore:

« Quando leggo verdetti come quelli menzionati e sentenze di assoluzione pronunciate dalle Corti, in contumacia, di latitanti rinviati a giudizio con decisione della sezione di accusa; quando rilevo assoluto dalla Corte giudiziaria di Caltanissetta il latitante imputato di associazione a delinquere mentre i correi la giuria aveva ritenuti dello stesso reato responsabili; quando constato un sentimento di pietà alitare nelle Corti degli stessi circoli nell'applicazione della pena; quando cinque condanne all'ergastolo sono state pronunciate per i verdetti della giuria, e nessuna pena è stata applicata nel massimo dalla magistratura anche in casi gravissimi, io mi confermo nel mio antico convincimento, non essere da condannare la giuria come magistero punitivo ».

Non ho discusso, come avrei desiderato e sarebbe utile, dell'istituto nelle sue origini e nella sua essenza; ma da quanto ho detto qualche conclusione mi sembra poter trarre.

La prima: che se gli avversari della giuria e la coscienza popolare non hanno ancora nulla di preciso da sostituirle, la vitalità di questo istituto è indiscutibile.

La seconda: che mal si pensa ad eliminare gli inconvenienti della giuria, curabili, come ho dimostrato, per tutt'altra via, associando in unico collegio giudicante l'elemento tecnico e l'elemento popolare. Non si vince la diffidenza nella giuria creandone due: quella nell'elemento popolare cui si aggiungerebbe come correttivo od integrazione l'elemento tecnico; quello nell'elemento tecnico cui si aggiungerebbe, allo stesso intento, l'elemento popolare. Si creerebbe uno di quegli organi giudiziari misti la cui vita è fittizia, e che si riducono fatalmente alla prevalenza di uno dei termini, sicchè il meglio da farsi, quando davvero si credesse dover affrontare una riforma, sarebbe la coraggiosa amputazione dell'altro.

Io non divido perciò gli anticipati entusiasmi cui oggi da taluni è fatto segno lo scabinato. Non solo è proprio di altri popoli e di altre mentalità; ma in Germania, come sapete, fu organo per i giudizi di minore importanza, i reati punibili con un massimo di tre mesi o di 600 marchi; ed alle Corti di assise fu esteso appena nel gennaio 1924. Neppure la Germania quindi potrebbe offrirci i risultati di una matura esperienza in proposito.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Abbiamo lo scabinato nelle Colonie.

DE MARSICO. In verità, preferisco sperare che la riforma di un istituto di così antiche tradizioni sia compiuta col conforto di ben altra esperienza giudiziaria che non quella delle nostre colonie, troppo recente, troppo rada, troppo difforme, sopra tutto, per evidenti ragioni demografiche e sociali: delle colonie, dove per disposizione tassativa di legge il giudice deve favorire l'esercizio della giustizia tradizionale, e dove lo scabinato è necessario riconoscimento dei diritti della popolazione indigena nel campo della giustizia che in suo confronto si svolge.

Io stavo piuttosto per accennare, onorevole Guardasigilli, alle colonie francesi, più istruttive forse per il loro più antico assetto, e soprattutto all'Algeria, ove, attraverso l'assessorato, si è fatto un tentativo di soluzione del maggior problema che è in fondo alla questione della giuria: come far partecipare il magistrato tecnico alla decisione sulla colpevolezza ed il magistrato popolare alla determinazione della pena. Ma anche l'assessorato ha dato risultati non soddisfacenti. A ciò conduce l'ibridismo di un organo che consta dell'associazione puramente meccanica di due elementi, cioè di due mentalità e tendenze insanabilmente diverse.

La giuria, nel suo sostanziale ordinamento odierno, accampa ancora benemeritenze innegabili ed una funzione propria.

Ad essa è possibile quella più larga associazione del sentimento popolare al sentimento giuridico, che, bene usata, assicura vorrei dire la continua modernizzazione del diritto positivo e segnala le nuove necessità che via via si affacciano alla coscienza collettiva.

Ad essa devesi la maggiore contemplazione dell'elemento sociale dei reati che, più il reato è grave, più deve essere investigato se non si vuole che la legge scritta, talvolta insufficiente ed invecchiata, uccida le esigenze stesse cui deve servire.

Ad essa, per non dilungarmi, è possibile la più precisa valutazione della pericolosità del delinquente, cardine del diritto punitivo.

Molto, s'intende, è da farsi per accrescere la dignità e l'efficienza dell'istituto: limitarne la competenza; migliorare la formazione delle liste; diminuire le categorie dei cittadini da iscrivervi; diminuire anche il numero dei componenti la giuria; limitare forse il diritto di ricusa, ed altro ancora.

Ma abolirla e sostituirla organi che non affidino neppure per la sicura esperienza di un loro passato, non mi sembra consigliabile.

Chiudendo su questa parte, dichiaro di aver voluto dire apertamente il mio pensiero formulando raccomandazioni che ora, con animo tranquillo di studioso e d'italiano, affido alla prudenza ed alla riflessione del guardasigilli, in cui il nostro Paese sa di avere il custode ed il difensore degno delle sue tradizioni giuridiche. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Mi permetta la Camera toccare brevemente, e con la indispensabile cautela, il secondo elemento della funzione giudiziaria: l'elemento tecnico. Alludo al problema della magistratura.

Non credo, dirò fugacemente, che sia necessaria la specializzazione del magistrato, come un diritto intangibile che ne vieti il passaggio dall'uno all'altro ramo della funzione e ne segua la carriera dal principio alla fine. Per apprendere a guardar meglio e con maggiore competenza un lato solo della vita, non vi è che un solo mezzo: tentare di abbracciarla tutta.

Dal magistrato deve esigersi una preparazione compiuta: le questioni comuni a tutte le branche di diritto non si contano, e la vita giudiziaria è ricca, ogni giorno più,

di questioni nuovissime (idrauliche, demaniali, feudali, ecc.), per le quali non una preparazione anteriore è dato chiedere, ma l'attitudine all'assimilazione. D'altronde, la specializzazione dovrebbe essere attuata in tutti i gradi di giurisdizione ed in tutte le sedi, e, come richiederebbe inverosimile aumento di personale ed è quindi impossibile, il meglio sembra restar fermi ad una destinazione dei magistrati, dove è possibile, secondo le rispettive attitudini, ed a discrezione dei capi.

Il problema della magistratura ha tre aspetti, che possiamo dire roventi: competenza, carriera, trattamento economico.

Il primo affaccia il bisogno di una più salda e concreta preparazione universitaria. Gli ordinamenti in vigore promettono che ciò avverrà.

Ma è nel problema finanziario che i tre aspetti si unificano. Così considerato, il problema della magistratura non è esclusivo, è vero, dell'Italia, poichè gli atti parlamentari dei maggiori paesi d'Europa, negli ultimi sessant'anni, potrebbero ridursi almeno di un quarto senza questo problema; ma esso in Italia ha oggi una maggiore, preoccupante accentuazione. I nostri doveri verso l'avvenire ci obbligano di confessarlo e di provvedere.

La nostra magistratura ha ancora l'orgoglio della sua funzione, ma forse è costretta a ripetere per sè il motto di Linneo: *lucet sed alget*, e non sono più molti coloro che aspirano a fare di quest'orgoglio il loro patrimonio.

Il risultato degli ultimi concorsi, che sono andati deserti, è un ammonimento su cui la Camera deve riflettere, su cui il ministro della giustizia deve aver già meditato.

Quali i rimedi? Nel momento attuale, s'impongono in una discussione simile limiti che io non violerò.

Soltanto, ma in modo particolare, proporrei all'attenzione dell'onorevole guardasigilli lo studio della possibilità di sottrarre i magistrati all'inquadramento generale degli altri funzionari dello Stato. Che la funzione dei primi sia inconfondibile con tutte le altre è verità antica, costantemente affermata, riconosciuta anche dalle altre classi di funzionari. Da ciò si traggano le conseguenze, e qualche cosa non trascurabile si comincerà ad ottenere.

Bisogna poi alimentare nell'animo dei magistrati la giusta ambizione della loro carriera: bisogna cioè assicurare la magistratura ai magistrati.



È bello desiderare che luminari del diritto, dal foro o dalla cattedra, adiscano gli alti gradi della magistratura, ma ciascuno ha, normalmente, la passione del suo lavoro ed i passaggi sarebbero sempre rarissimi. Anche rimanendo allo stato di possibilità legale, produrrebbero il danno di disanimare coloro che dalla giovinezza dedicano il loro ingegno e le loro energie alla carriera giudiziaria; ed in ogni caso la probabilità di tali passaggi si perderebbe in un circolo vizioso, perchè sarà inutile offrire ai docenti ed ai grandi avvocati il fasto dell'alta magistratura fin quando non ne saranno migliorate le condizioni economiche.

Con queste poche considerazioni, le sole che ho reputate opportune mentre si prepara il nuovo ordinamento giudiziario, ho voluto soltanto rendermi interprete della voce non ingiusta di questa classe benemerita di funzionari, di cui chi vive nella aule forensi ammira l'opera nobilissima e divide l'ansia di un domani migliore.

E non saprei lasciare questo posto, ove sento in questo momento di compiere un dovere di fronte ad essa e di fronte al Paese, senza mandare alla magistratura, che, senza stanchezza e senza protesta, sa dare esempio di abnegazione e di austerità, il saluto riconoscente della Camera. (*Applausi vivissimi*).

Poche considerazioni intorno al terzo elemento della funzione giudiziaria: l'elemento territoriale. Non mi occuperò, onorevoli colleghi, degli uffici giudiziari soppressi. (*Siride*).

Comprendo il linguaggio del vostro sorriso.

L'Italia ha superato il traguardo democratico, dietro il quale un presidente del Consiglio francese disse un giorno che in Francia è più facile modificare la costituzione che sopprimere un tribunale, ed un presidente del Consiglio italiano dichiarò che un ministro che avesse soppresso qualche tribunale avrebbe, subito dopo, dovuto prendere le vie dell'Oceano. (*Si ride*).

Noi abbiamo superato quel traguardo. Non dimentichiamo però, nell'interesse della funzione giudiziaria, la promessa dell'onorevole guardasigilli di studiare, appena compiuto l'esperimento, ed io lo credo compiuto, delle nuove circoscrizioni, i ritocchi da apportarvi per ovviare al danno che l'erario ha potuto risentirne, e che, ormai è certo, in più luoghi ne ha già risentito. Con quei ritocchi sarà anche opportuno mirare a sopprimere quella figura di magistrato girovago, come un tempo fu chiamato, che oggi, per la ecces-

siva estensione di alcune circoscrizioni, corre da un punto all'altro di essa (aspetto, anche questo, del problema finanziario?) per raccogliere atti istruttori, spesso senza alcuna utilità per il servizio, senza molta dignità per la funzione.

Io accennavo a ben altro: al bisogno, che ritengo improrogabile, di ricostruire l'unità delle provincie dove è stata mutilata o spezzata dalle nuove circoscrizioni. La duplicità della circoscrizione amministrativa e di quella giudiziaria è risultata fonte di inconvenienti e di danni rilevantissimi, e non è neppure tollerabile come avviamento alla costituzione della regione.

A parte il fatto che ciò non fu nelle intenzioni del legislatore, il quale avrebbe esteso la prova a tutto il territorio del Regno anzichè limitarlo a poche zone, la regione è più un ente dell'avvenire che del presente: potrà essere il frutto di una progressiva solidarietà di masse, di una lenta espansione di programmi sociali, politici, ma oggi è assente dalla realtà, e sarebbe malaccorto chi volesse farne la prova proprio nel campo della giustizia!

La regione ha una ragion d'essere dove è necessaria la collaborazione di parecchie provincie per un determinato servizio pubblico: in tema di foreste, di costruzioni di porti, di strade, e così via; ma è la provincia l'ente che oggi vive intorno a noi ed in noi, che nacque, è vero, come un organismo artificiale ma, a poco a poco, nel nostro graduale assetto amministrativo, è diventato organismo, ed ha generato correnti di sentimento, che oggi meno che mai bisogna troncare, oggi in cui udiamo ancora vibrare in questa Aula, la voce di un prode marinaio inneggiante al sentimento come alla forza prodigiosa della nostra ascensione.

Il processo, civile o penale, è sempre un complesso di atti che mettono capo a numerosi uffici, un complesso di ricerche e d'indagini che si aggirano il più delle volte nell'ambito della provincia, perchè riproducono comunemente i rapporti economici, familiari, ecc. che in essa nascono e si svolgono. E non si può, senza sperpero di tempo e di danaro, disgregare le attività delle parti e del giudice stesso fra circoscrizioni diverse.

È più che manifesto e stridente il contrasto fra questo stato di cose, che costringe gli interessati ad abbandonare per lunghi giorni i loro paesi e passare con grande dispendio da una provincia all'altra, per la ricerca e per il deposito di atti, per adempimento di formalità di ogni genere, e l'esi-

genza della maggiore snellezza nella funzione giudiziaria, perchè il massimo del tempo e delle disponibilità economiche sia da tutti consacrato al lavoro ed alla produzione.

Confido che il nuovo ordinamento giudiziario eliminerà radicalmente e senza ulteriore indugio questo evidente difetto dell'ordinamento attuale.

Su un ultimo problema io m'intratterò qualche istante, lieto di poter subito esprimere all'onorevole Geremicca il mio fervido consenso: il problema delle colonie penitenziarie.

Una proposta fu già formulata in Senato in una seduta non lontana. Bisogna insistere. Bisogna rafforzare questa inclinazione e prospettare del problema non solo l'aspetto giudiziario, ma quello politico e coloniale.

Il problema è degnissimo di studio, così per le colonie all'interno come per le colonie oltremare.

Per le prime è incoraggiante il mirabile esperimento che se ne è fatto tra noi, soprattutto in Sardegna e nell'arcipelago toscano. Da quando, nel 1875, il Cicognani sbarcava con poche decine di reclusi della casa penale di S. Bartolomeo sulla spiaggia di Sinzias e fondava il primo nucleo della colonia di Castiadas, fino ad oggi, un lungo cammino è stato percorso. Circa 300,000 ettari di terreno erano incolti e malsani. Si deve all'opera dei condannati il dissodamento di oltre 16 mila ettari in Sardegna, e circa 2 mila nelle isole della Toscana.

In una adunanza recentissima il gruppo italiano della Società internazionale di diritto penale, di cui ho l'onore di far parte, sotto la guida del D'Amelio, relatore un egregio cultore di discipline penitenziarie, il Franchi, ha deliberato di proporre al prossimo congresso di Bruxelles, oltre le navi-scuola per i minorenni, tre tipi di colonie per lavori all'aperto:

1º) colonie agricole stabili. Se grandissime, con diramazioni intermedie periferiche, sia stabili, sia mobili e temporanee;

2º) colonie mobili partenti la mattina e tornanti la sera allo stabilimento penale, quando nell'*hinterland* di esso hanno sede saline, tonnare, opere portuali, fluviali, ferroviarie, costruzioni di edifici, strade, argini, dighe, canali, rettifiche di corsi d'acqua, prosciugamento di paludi, dissodamento di terreni incolti, cave di pietra, di ligniti, di argilla, ecc.;

3º) colonie semifisse preparatorie della libera colonizzazione agricola, per bonifica

idraulica e igienica di terreni incolti e malsani, eventualmente con diramazioni mobili, appoggiati a baraccamenti che, molto meglio che in passato, possono farsi oggi in cemento armato.

Ancora più importante e proficua io ritengo però, ai fini della migliore prevenzione e repressione della criminalità, la organizzazione di colonie penitenziarie oltremare.

Un esempio nostro possiamo citare anche qui. Quando, nel 1918, il comando militare di Bengasi dovè provvedere al taglio delle messi, vi adibì le forze dei reclusi con ottimi frutti. Fu così fondata quella colonia agricola di Kœfia che successivamente, con la lavorazione della corda di halfa, l'allevamento del bestiame, la costruzione di locali, di canali d'irrigazione, ecc., ha dato risultati cospicui.

È essenziale, a mio avviso, che non si limiti l'assegnazione nelle colonie penitenziarie ai soli delinquenti incorreggibili ed abituali, destinati a sanzioni eliminative, ma che se ne faccia un mezzo di espiazione e di prevenzione fornito di sufficiente elasticità, per destinarvi anche i condannati a sanzioni temporanee, certi come dobbiamo essere ormai che il mezzo tipico per la rigenerazione morale del colpevole non è più la segregazione estenuante, ma il lavoro non disgiunto dalla fermezza dell'espiazione.

Due sicuri vantaggi potremo conseguire.

Primo: epurare alcune nobili contrade da organizzazioni di malvivenza che vi si sono abbarbicate col tempo e che traggono la loro maggiore vitalità dalla permanenza degli associati sul teatro abituale delle loro gesta. Spezzate il fascino locale del delinquente e lo avrete, se non ridotto all'impotenza, enormemente menomato. Diceva un altro valoroso magistrato per la Sicilia, dove è tristamente famosa, e sta per essere debellata, la più vigorosa di queste organizzazioni: « Noi abbiamo, sparse od accentrate, e disseminate ovunque, famiglie e gruppi di famiglie votate per esercizio abituale al reato, quasi in omaggio ad un abito atavico, ad uno statuto di loro stirpe. E questa è la più tremenda e la meno sradicabile delle forze delittuose: vero vivaio criminale, in cui la florida trasmissione ereditaria, da individuo a individuo, trova nel primo piccolissimo ambiente sociale un terreno quanto mai favorevole ».

Veda il Governo se un'azione epuratrice simile a quella che si svolge oggi in Sicilia non possa svolgersi anche in altre regioni,

contro altre malvivenze parassitarie, che esistono e potrebbero essere distrutte con uno sforzo di gran lunga minore, avendo da per tutto radici più superficiali ed organizzazione più fragile della mafia.

La fatica dello Stato per queste operazioni andrà ad ogni modo dispersa, se non si allontanerà il malvivente dal suo paese, se non lo si affiderà, per un violento rimescolio psichico, alla lontananza ed al lavoro in colonia, a contatto della natura chiusa ancora nella sua asprezza primitiva.

A chi ci osservasse che, per dissodare tutto il suolo ancora incolto della Sardegna, non basterà per molti anni ancora l'intera popolazione dei reclusi, risponderemmo che l'invio in colonia dei delinquenti di cui parliamo resta sempre indicato come il procedimento di tecnica criminale più idoneo al loro riadattamento sociale.

Secondo vantaggio immancabile: avviare col lavoro dei condannati opere di vasta portata in quelle terre che i tesori chiusi nel loro grembo offrono solo dopo l'olocausto e il sacrificio di qualche generazione di coloni. Ed è superfluo avvertire che a tale scopo bisogna superare le pastoie dell'articolo 14 del Codice penale in vigore, per il quale il recluso può, è vero, essere destinato al lavoro in colonie agricole od industriali, ma dopo un periodo di pena che ne ha già stremato le energie fisiche.

Sono luminosi in proposito gli esempi che ci vengono dall'Inghilterra.

Questa pratica l'esportazione di reclusi oltremare fin da Carlo II, e l'ha rigorosamente ordinata con lo Statuto di Giorgio I. Dopo di esso, ed in mezzo secolo, esportò più di cento mila coloni, popolando prima vaste regioni del Nord-America, poi popolando e portando ad una completa floridezza agricola l'Australia.

L'arrestò quando furono scoperte le miniere aurifere e le popolazioni indigene non tollerarono più l'ingresso in Australia di persone dedite al malfare.

Fu così che nel 1857 coincisero tre avvenimenti: l'inizio di sfruttamento delle miniere aurifere; la cessazione dell'invio di condannati; l'istituzione del sistema penitenziario di Crofton, con gli stabilimenti di pena intermedi.

Ecco confermato il nostro concetto, che questo delle colonie, più che penitenziario, è problema politico-coloniale.

Non il principio ma le modalità di esecuzione possono offrir materia di disputa. Tanto è vero ciò che, anche in Francia, sebbene le colonie della Gujana e della Nuova

Caledonia non abbiano dato i frutti che se ne speravano, si è ben lontani dall'abolizione, e la proposta presentata in proposito dal senatore Chautemps dal 1908 ad oggi non ha fatto grandi passi. In Francia si riconosce che il sistema è attualmente mal congegnato in rapporto ai fini della colonizzazione, ma si conosce al tempo stesso che la sanzione non può esser cancellata dal novero delle pene nè per ragioni giuridiche nè per ragioni di politica coloniale.

Tra noi v'è chi agita la preoccupazione delle evasioni e delle occasioni a nuovi delitti che lo stato di relativa libertà porgebbe ai condannati, con la conseguenza di diminuire fra gl'indigeni il prestigio dell'uomo bianco.

Inconvenienti simili non meritano di essere esagerati nella loro entità. Si evade anche dai manicomi criminali e sarebbe assurdo pensare ad abolirli per evitare le evasioni; si delinque in ogni società umana, e la opportunità di una maggiore vigilanza non deve risolversi in rinuncia ad un sistema ricco di altri pregi. È per limitare il pericolo delle evasioni che si scelgono per i condannati zone (molte ne offrirebbe il Giubaland) lontane dagli approdi, dalle maggiori vie di comunicazione e dai centri abitati.

Ma v'è di più. L'evasione nelle colonie penali non è di solito tollerata dalla popolazione libera. In Sardegna il fuggiasco raggiunto è riconsegnato inesorabilmente al penitenziario. D'altro canto, la consuetudine del lavoro in istato di parziale libertà risveglia nel condannato il sentimento della propria dignità, sì ch'egli finisce per preferire la permanenza in colonia, col relativo benessere che lentamente gli arreca, all'avventura dell'evasione.

Non dunque un sistema fisso e rigido di colonie, ma un sistema duttile, con colonie dalle destinazioni variabili secondo le molte, svariate convenienze che di volta in volta bisogna valutare, e quindi con larghe facoltà al potere esecutivo, per dirigerle e moderarle opportunamente.

Nel nostro sistema penitenziario esse reclamano il loro posto per due ragioni salienti.

Anzitutto, il costo eccessivo della nostra popolazione carceraria e l'inevitabile deterioramento fisico dei detenuti, che funziona poi di ostacolo alla loro rigenerazione sociale nel momento della liberazione.

Poi, l'indispensabilità del lavoro all'aperto per i sudditi coloniali, in ispecie per gli arabi, per i quali il regime di segrega-

zione, come risulta da relazioni ufficiali, apre l'adito a quelle insidiose malattie epidemiche che, in forma addirittura costituzionale, allignano fra gl'indigeni.

Onorevoli colleghi, mi rinerisce aver abusato del vostro tempo...

*Voci.* No! No!

DE MARSICO ...per problemi degni ciascuno di maggiore sviluppo, ed esteriormente così diversi.

Essi tuttavia possono avere una sintesi.

Ho parlato di qualcosa da distruggere, di qualcosa da mutare, di qualcosa da creare: pochi frammenti di quella vasta opera di formazione del nuovo *Corpus Juris* che, nei limiti segnati dalle ragioni della nostra rivoluzione, dovrà accogliere e secondare il respiro dei tempi. E vi ho parlato della magistratura con un cenno apparentemente fuggitivo, ma con fervido moto dell'animo e con intenzione prevalente.

I compiti della magistratura diverranno sempre più alti e più ardui. Fra breve, è dato prevedere, affideremo ad essa l'applicazione di un Codice penale che, primo fra tutti, appresterà sanzioni precise per quel nuovo rapporto di diritto pubblico che non corre più tra lo Stato e l'individuo ma fra la Nazione e il cittadino. E ad essa, in veste di magistratura del lavoro, già affidiamo, per applicazioni sulla base dell'equità, cioè con poteri creativi di diritto, quella legge sui rapporti collettivi di lavoro con la quale l'Italia si è sottratta al funesto sistema vascolare della demagogia internazionale, opponendo la concezione squisitamente romana di un vero diritto delle corporazioni nelle sue infinite interferenze con ogni ramo della legislazione esistente.

La magistratura è dunque per entrare, se non arbitra, elemento d'incalcolabile valore in un campo ove dovrà essere affermata, per noi e nella sua efficienza mondiale, la originale vigoria della concezione giuridica del fascismo.

Disse qualche giorno fa in quest'aula l'onorevole Federzoni, in una di quelle sintesi di fede che si propagano subito alle ossa ed al sangue della Nazione: Noi siamo tutti disposti a sacrificare le nostre particolari vedute alle supreme necessità della Patria.

Non v'è chi non divida questo spirito di sacrificio. E, qualunque siano per essere le soluzioni del Governo nazionale sul problema giudiziario, noi saremo convinti da una parte che esse risponderanno al massimo delle possibilità attuali, dall'altra che la magistratura resterà baluardo fedele del regime,

che, nella rinnovata autorità dello Stato, le restituisce tutta la coscienza della sua funzione.

Ricordiamo per altro che dai rostri di Roma partirono, insieme sempre, sempre ugualmente solenni, le parole della grandezza e le parole della giustizia. E che non fu mai vero quanto oggi che provvedere ai problemi della giustizia è il secondo inseparabile aspetto del problema stesso della nostra grandezza. (*Vivissimi, generali, reiterati applausi — I ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riboldi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera constata il perpetuarsi di arbitri nei fermi, nelle detenzioni e nel trattamento di cittadini a causa di imputazioni per reati politici.

afferma la necessità di provvedere dei più elementari servizi di igiene le celle e le camerate degli stabilimenti carcerari;

ritiene urgente la formazione e l'incremento di demani comunali per la costruzione di abitazioni per operai e in via subordinata e transitoria la codificazione del diritto di sfratto nel senso che la licenza possa essere data solo per giusti motivi, come l'inadempienza colposa o la diversa destinazione dell'immobile e sempre che sieno convenientemente sistemati gli sfrattandi ».

RIBOLDI. Onorevoli colleghi, sul bilancio di previsione della spesa per la giustizia io non ho intenzione di pronunziare un discorso e molto meno un discorso di natura politica.

Non perchè la scuola politica ed il partito a cui appartengo non abbiano un programma preciso e concreto anche in questa materia, ma perchè se sono vere le notizie pubblicate, avremo largo campo di discutere i principii dottrinari ai quali si informa la vostra scuola, quando saranno stati presentati i nuovi progetti del codice penale, di procedura penale e degli altri codici.

Mi voglio limitare oggi a poche osservazioni di carattere pratico contingente e aggiungo modestissime.

Queste osservazioni mi sono state suggerite in parte da uno spunto del discorso dall'onorevole ministro dell'interno, e in parte ancora dalla mia esperienza professionale di questi tre anni, che forse saranno anche gli ultimi della mia carriera di avvocato...

*Voce.* Speriamo bene!

RIBOLDI. L'onorevole ministro dell'interno, parlando dell'aumento di spese per la polizia, ha detto che la ragione unica o almeno la ragione prima che lo ha indotto a ciò è questa: che egli intende prevenire e reprimere in modo esemplare tutti i reati comuni, e soprattutto quelli di natura sociale e di natura politica.

Ora la mia esperienza professionale mi ha fatto constatare che realmente non c'è una eguaglianza di trattamento tra gli imputati di reato comune e gli imputati di reato politico.

Infatti, un imputato di reato comune ha la fortuna di essere sempre assistito scrupolosamente da tutte le disposizioni dal Codice di procedura penale, che lo proteggono nella sua libertà personale. L'arresto, se non avviene in flagranza di reato, è sempre fatto a rigor di codice con richiesta del mandato di cattura, i termini di scadenza di detenzione sono scrupolosamente osservati. Se esaminate i fascicoli negli uffici di istruzione vedrete che tutte le scadenze, quando si tratta di reati comuni, e le istanze di proroga sono fatte con scrupolo.

Ma quando arriva il fascicolo di un imputato di reato politico negli uffici di polizia o negli uffici di istruzione, avviene come una specie di ballo di San Vito: nei funzionari allora non c'è più nessuna preoccupazione di osservare le norme stabilite dal vecchio Codice di procedura, ancora in vigore, non c'è osservanza di termini e nemmeno di flagranza di reato come per gli imputati comuni.

I termini di scadenza di detenzione non sono mai osservati, e nemmeno le istanze per le proroghe, e poichè non vorrei che qualcuno dicesse a me quello che per esempio diceva l'onorevole Rossoni al mio collega Maffi e cioè che ci vogliono cifre e non chiacchiere, io ricordo un episodio che fu oggetto di una mia interrogazione al ministro della giustizia.

Si trattava dell'arresto avvenuto il 17 settembre dell'anno scorso di alcuni giornalisti comunisti a Roma. « Non è un arresto », mi si disse, « è un fermo ». Ma è questione di parole! La parola è diversa, ma la sostanza è sempre quella.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fate un nuovo vocabolario!

RIBOLDI. Non basta fare il vocabolario, bisogna fare anche un articolo di legge.

Ebbene, il fermo dura dieci giorni. Il decimo giorno nessuna comunicazione è fatta

a questi giornalisti, nessuna istanza, nessun avviso al procuratore del Re, secondo il vecchio codice di procedura penale, che pure si applica anche agli assassini.

Niente; anzi succede questo fatto caratteristico.

Si presenta alla guardina della pubblica sicurezza di Roma un maresciallo dei carabinieri, ed eleva verbale di denuncia per cospirazione contro questi poveri disgraziati, e li arresta in quel momento dopo dieci giorni di fermo. (*Interruzioni*). Il ministro della giustizia, e per lui il sottosegretario mi ha risposto che il fatto è avvenuto per causa di forza maggiore. Si ebbero quel giorno tre o quattrocento arresti e non si poteva ricordare che c'era la procedura penale da rispettare! (*Interruzioni*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Volete fare la rivoluzione bolscevica, e vi lamentate di queste inezie!

RIBOLDI. In materia di proroga di termini e sempre per i reati politici vi citerò un altro esempio molto curioso, che può essere molto istruttivo per i numerosi avvocati che ascoltano queste mie poche chiacchiere. (*Interruzioni*).

GRECO. L'altro giorno in Russia ne hanno fucilati 34 sommariamente!

RIBOLDI. E qui si bastonano senza procedura. (*Interruzioni — Rumori*).

Il secondo esempio riguarda i termini e le istruzioni. Qui non è questione di polizia, è questione di magistratura e riguarda precisamente il ministro della giustizia. Per un altro dei numerosi processi di cospirazione, che finiscono tutti in una bolla di sapone, come per quei tre giornalisti che forse usciranno dal carcere perchè lo stesso procuratore generale ha chiesto non luogo a procedere dopo sette mesi... (*Interruzione dell'onorevole ministro dell'interno*).

Sono i vostri funzionari che fanno denunce di quel genere, che non hanno nè capo nè coda. (*Interruzioni — Rumori*).

Avviene dico in questo processo per cospirazione questo fatto unico anzichè raro. Si tratta di imputati di cospirazione per cui è scaduto il termine di detenzione, anche prorogato, e per cui non è stata pronunciata ancora la requisitoria. I difensori fanno istanza di scarcerazione. Il presidente della sezione di accusa presenta un'istanza di proroga di termini, che non è più possibile. Dopo dieci o dodici giorni esce la sentenza della sezione di accusa che ordina la scarcerazione e nello stesso tempo ordina agli imputati di presentarsi perchè rinviati a

giudizio. È uno dei rarissimi rinvii a giudizio per cospirazione, e quindi si tratta di un reato che richiede la carcerazione. Che cosa avviene? Che in esecuzione di quel provvedimento del magistrato, gli imputati, che erano detenuti a disposizione della magistratura, restano in carcere, a disposizione della pubblica sicurezza (*Interruzioni — Commenti*). Ma non basta. Dopo tre giorni naturalmente questa gente non può presentarsi spontaneamente, come ordina la sentenza della sezione di accusa, ed allora il presidente della sezione di accusa, ritenuto che questi signori non si sono presentati spontaneamente, ne ordina la cattura. (*Ilarità*).

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Come quota di martirio, meno di così non si può. (*Ilarità*).

RIBOLDI. Ella, onorevole ministro, l'altro giorno ha detto che non è con le barzellette che si risolvono le questioni gravi. Questo è il caso.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Voi pretendete di sovvertire l'ordine sociale e nazionale, e lo Stato...

RIBOLDI. Viola la legge.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*.... ha il dovere di difendersi. (*Applausi*).

RIBOLDI. Lo Stato viola la legge e me ne appello al ministro della giustizia.

Intanto quei detenuti sono dentro illegalmente.

C'è un altro fatto che si attiene al fermo e all'arresto. Ho accennato al trattamento. Avviene questo fatto che tutti coloro che esercitano la professione d'avvocato fanno. Non c'è quasi mai, o ben di rado, il caso di detenuti o arrestati per reati comuni che si lamentino in modo universale, concorde, univoco di essere trattati male, principalmente nelle guardine della pubblica sicurezza, il che significa che gli assassini e i ladri vengono trattati regolarmente. Invece gli arrestati per reati politici, e in ciò concorde è l'affermazione di tutti, sono oggetto di maltrattamenti e di sevizie. (*Proteste — Rumori*).

Quando si fa questa osservazione alla Camera o davanti al magistrato c'è l'abitudine di rispondere che si tratta delle solite storie messe innanzi dall'imputato. Ora, io voglio anche ammettere che si debba fare una certa riduzione, ma quando questa affermazione è concorde dappertutto, e quando capita agli avvocati, come è capitato a me, d'interrogare il detenuto e di sentirsi dire che, condotto in guardina sotto l'imputazione di cospirare contro lo Stato,

si è trovato un giorno e mezzo dopo allo ospedale senza saper come (*Interruzioni*)... C'erano dei segni sul corpo che dimostravano le sevizie.

Onorevole ministro di grazia e giustizia, io segnalo questi fatti e dico che le concordi dichiarazioni di tutti i detenuti per reati politici in tutti gli angoli d'Italia dimostrano che i miei rilievi sono esatti.

La seconda osservazione riguarda le carceri. Nella relazione della Commissione parlamentare è detto che sono stanziati 18 milioni di maggiori spese per provvedere al personale carcerario a agli altri servizi carcerari. Le mie osservazioni non riguardano uno dei soliti problemi, come quello del lavoro ecc., ma sono osservazioni di carattere modestissimo e semplicissimo.

È avvenuto in questi ultimi mesi che la popolazione carceraria sia grandemente aumentata, principalmente per i detenuti per reati politici. Ella, onorevole ministro di grazia e giustizia, potrà accertarsi, per esempio, che nelle carceri maggiori di Milano di Roma, e di Firenze — ne cito tre — i detenuti sono almeno due per cella ed in qualche posto sono quattro. Le celle, come dice la stessa parola, sono così piccole che quando c'è un solo detenuto appena appena sono sufficienti per una areazione discreta.

C'è poi anche un inconveniente che rende grave l'aumentare della popolazione nelle nostre carceri. Accenno ai più elementari servizi di decenza che mancano nei nostri stabilimenti carcerari.

Se voi entrate nei nostri stabilimenti e nei più grandi l'inconveniente è maggiore voi vedrete come certi servizi — la Camera comprenderà senza bisogno che io specifichi — sono fatti a domicilio senza quelle norme elementari che sono adottate nelle carceri di altri paesi.

Qui, ad esempio, il ministro della giustizia può attestare che nelle carceri della irredenta Trento le autorità avevano provveduto a questi servizi che nelle nostre carceri maggiori sono fatti dentro quei vasi etruschi che ammorbano l'aria delle carceri. Io penso che in un paese civile si debba provvedere anche a questi servizi che non possono costare un gran che.

*Una voce*. Manderemo una commissione in Russia!

RIBOLDI. Vedrete che cosa c'è in Russia! Vi dirò che nelle carceri czariste in Russia i servizi igienici c'erano e non con quei famosi vasi etruschi come da noi, ma seguendo

le misure igieniche elementari che sono adottate da tutti i paesi. (*Interruzioni — Richiami del Presidente*).

L'onorevole Presidente mi invita a sorvolare su questo argomento perchè è poco profumato, ma signori è un argomento molto grave perchè sono successi in quest'anno dei fatti molto dolorosi.

Principalmente i giovani che sono costretti nelle carceri e che dopo sette od otto mesi escono assolti, per il fatto di questo ammorbamento d'aria contraggono delle malattie gravi che poi li conducono al sepolcro.

Pochi giorni fa un giovane comunista di ventitrè anni è morto perchè colpito da una malattia terribile contratta nelle carceri. (*Vivaci interruzioni*).

Voi potete prendere anche questi argomenti come barzellette ma io vi dico che sono argomenti da prendersi in seria considerazione.

È da augurarsi che nell'aumento di spese che è stanziato nel bilancio della giustizia sia contemplata anche la spesa per un rimodernamento di questi servizi, onde essi rispondano alle elementari norme di igiene.

E lasciando da parte il problema delle carceri e quello della giustizia penale, mi volgo al terzo argomento cui ho accennato nel mio ordine del giorno e sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro per la giustizia, cui è stato demandato di stendere gli ultimi provvedimenti in materia di abitazioni.

I decreti che sono stati emanati in questi anni in materia di abitazione non sono mai stati oggetto di larghe discussioni, anzi il Parlamento non ne ha discusso.

Eppure il problema delle abitazioni non è un problema solo nostro, ma è un gravissimo problema di natura internazionale e valeva la pena di discuterlo a fondo.

Poichè non intendo fare una discussione, ma delle semplici osservazioni, mi limiterò a toccare la parte sociale del problema, e mi soffermerò su alcune disposizioni dei decreti ancora in vigore e che dovrebbero scadere alla fine di giugno, affinchè nel nuovo decreto si tengano presenti queste osservazioni di indole procedurale.

La questione delle abitazioni dal punto di vista sociale potrebbe indurci ad una discussione che sarebbe perfettamente inutile, perchè la questione sul liberismo e sul protezionismo, è di fatto esaurita. Quando l'attuale Governo ha soppresso i vincoli delle abitazioni, ha creduto di risolvere il problema delle abitazioni specialmente nei grandi

centri, ed invece è avvenuto che il liberismo e la cessazione dei vincoli hanno presentato dei nuovi problemi gravissimi i quali sono ancora davanti a noi, per essere risolti quasi dal principio.

Dice la relazione ad uno dei decreti convertiti in legge che i vincoli soppressi hanno dato grande impulso alle costruzioni. Ed è vero. Nei grandi centri la costruzione si è grandemente intensificata, ma mentre si credeva che questa intensificazione avrebbe provveduto il mercato di case di abitazioni per le famiglie più modeste, è avvenuto questo fatto, del resto naturale, che l'investimento dei capitali privati è corso alla costruzione di abitazioni, di appartamenti, che producono dei larghi margini di guadagno, cosicchè mancano completamente o quasi le abitazioni modeste e piccole.

Così, per esempio, in una città come Milano il liberismo in materia di abitazioni ha creato la speculazione sulla vendita degli appartamenti che prima era quasi del tutto sconosciuta da noi. (*Interruzioni*).

E sul mercato delle abitazioni, per effetto di questo incremento delle costruzioni, trovate una quantità di appartamenti disponibili da cinque camere ed oltre, è vero, ma mancano invece le abitazioni al di sotto delle cinque camere, cioè il problema è rimasto quasi insoluto per le abitazioni piccole, per i ceti impiegatizio ed operaio.

Il capitale privato non è andato ad investimenti per questi ceti, perchè la casa modesta di abitazione non dà un margine di rendimento come la casa di lusso, o la speculazione sulla vendita degli appartamenti, ed allora, l'attuale Governo, violando un po' il suo principio, che era quello di impedire che lo Stato intervenisse, e nel togliere tutte le bardature pseudosocialiste di intervento ecc., ha seguito due altre strade, che ritengo non corrispondano ugualmente allo scopo.

La prima è quella di fare degli stanziamenti di somme per aiutare cooperative ed istituti di case popolari; la seconda creando un nuovo demanio di case per gli impiegati dello Stato.

Questa seconda forma è una forma buona, ma provvede ad una piccola cerchia del ceto impiegatizio, cioè agli impiegati delle aziende statali.

L'altra forma, cioè lo stanziamento di somme per sussidi a cooperative di case popolari, o ad istituti di case popolari, è una forma sulla quale io sollevo dei dubbi, non nel senso che non possa essere utile, ma nel senso che non riuscirà certo a risolvere quel

problema che è assillante nei grandi centri, principalmente industriali, cioè di dotare il mercato delle case di abitazioni per i ceti operai e impiegatizi.

Perchè per alcune cooperative di case popolari è avvenuto che, malgrado si chiamassero popolari, sul principio, non hanno provveduto per niente affatto il mercato di costruzioni popolari.

Esse si sono valse di tutte le disposizioni di legge sulle case popolari per crearsi una posizione di privilegio nella costruzione, ma, mentre hanno fatto fare le ispezioni e i sopralluoghi necessari per stabilire che erano in regola con la legge sulle case popolari quando la casa era in grezzo, dopo ottenuti tutti i benefici di legge, hanno trasformato le case grezze in case di speculazione. Il che succederà anche domani ed è succeduto e succederà anche per gl'Istituti di case popolari, i quali Istituti hanno provveduto alla costruzione di case e di appartamenti, ma non di case popolari.

GABBI. Era un ministro dei lavori pubblici popolare quello che fece nascere l'Istituto! Era l'onorevole Micheli!

RIBOLDI. Quello che è indispensabile nelle grandi città, è di fornire il mercato di modesti appartamenti, di tre, quattro o cinque locali per i ceti impiegatizi, e di due o tre locali per i ceti operai.

Orbene, la nostra opinione personale, che è anche conseguenza della nostra scuola politica, è questa: che non vi sarà mai né investimenti di capitali privati né sussidio né aiuto ad energie private e nemmeno forse l'Istituto di case popolari, non sarà mai nessun appoggio in questo senso che risolverà il problema delle abitazioni per il ceto operaio.

Io ritengo che l'unico che possa provvedere nei grandi centri proletari ed industriali, al rifornimento del mercato di piccole abitazioni a due o a tre locali, sia indubbiamente il comune. Allo stesso modo che lo Stato ha trovato giusto di fare l'apologia dei demani statali, come ha fatto l'onorevole ministro delle finanze nel suo discorso di Napoli, così sarà indispensabile e necessario che lo Stato ed i comuni creino ed incrementino un demanio a favore delle case operaie.

Così voi avrete forse violato la lettera del vostro programma, ma vi sarete costretti da necessità ed un piccolissimo principio di socialismo, cacciato dalla porta rientrerà dalla finestra: ciò è e sarà fatale!

GABBI. Lo impediremo.

RIBOLDI. Lasciando da parte il lato sociale della questione delle abitazioni voglio

parlare del lato giuridico, demandato specialmente al ministro della giustizia e degli affari di culto.

Io ho detto parecchie volte, quando ho parlato di questo problema o vi ho accennato tra i rumori della maggioranza della Camera, anzi della quasi unanimità, poichè ormai la vostra è unanimità — io ho detto che la vostra legislazione in materia di affitti, la legislazione eccezionale che comincia col decreto 7 gennaio e via via fino agli ultimi decreti...

*Una voce.* Ma che c'entra il ministro della giustizia?

RIBOLDI. C'entra, perchè i decreti in questa materia li fa lui! (*Interruzioni*).

Io ho detto ed ho fatto questa censura: che la legislazione dal punto di vista procedurale è tutta a favore del proprietario di case e non degli inquilini.

Allora voi mi avete urlato! Oggi mi permetto di farvi presente che quello che io ho detto risponde a verità.

Con una modestissima osservazione che troverete forse contingente, che troverete forse troppo social-democratica, come mi potrebbe rimproverare un'altra volta il ministro degli interni — tutte le leggi che avete fatto hanno fatto obbligo sempre agli inquilini, sia avanti alle commissioni arbitrali, sia avanti ai pretori, di essere attori in tutti i casi, mentre la vecchia legge sulle licenze dei beni immobili, del 1896, ha fatto carico alla proprietà di iniziare l'azione e di anticipare le relative spese! Voi avete invertito le parti, e l'azione e le relative spese sono sempre a carico degli inquilini!

Che cosa avviene? Che tutte le volte che le Commissioni arbitrali (perchè hanno fatto sempre così) hanno compensato le spese, le hanno compensate producendo un danno per gl'inquilini. Le spese anticipate dagli inquilini per una modestissima questione sono al minimo, per le notifiche, per il deposito in cancelleria, e per tassa di sentenza di una sessantina di lire. Si tratta di spesa minima, direte voi: sul bilancio dell'inquilino è una spesa grossa, mentre sarebbe minima sul bilancio del proprietario di casa!

E notate: l'esperienza dimostra che, quando si diventa attori in una causa, il modestissimo inquilino — operaio o piccolo impiegato — che non sa redigere un ricorso o una citazione, deve valersi di quello che è un male necessario della nostra società: la funzione è i servizi degli avvocati e dei procuratori; e allora una maggiore spesa, che è sempre accollata all'inquilino. (*Interruzioni*).



Quando si tratta di sloggi, è la stessa cosa. L'inquilino che deve domandare la sospensione dello soggio, per la vostra legislazione, deve presentarsi lui al pretore, redigere il ricorso in carta bollata, far la notifica in carta bollata e spendere sempre dei soldi: sempre l'inquilino e mai il proprietario di casa.

Ora sarebbe tempo, finalmente, di tornare al vecchio sistema. È il caso di dire che si stava meglio quando si stava peggio. La procedura della legge del 1896, in mezzo a tutti i suoi difetti, è ancora la procedura migliore. Bisognerebbe tornare, almeno per un certo senso di equità, ad accollare al proprietario di case l'anticipazione delle spese per gli sfratti.

Se non che, nel mio ordine del giorno ho fatto anche un accenno in materia di sfratti, che non è d'ordine contingente ma definitivo. Dal momento che state per riformare tutto il Codice civile, non è forse il caso di prendere in esame anche l'istituto degli sfratti e regolarlo definitivamente? Come vedete, non è un problema, nè un quesito, nè una risoluzione d'ordine comunista, che vi presento. Non sono qui a fare il programma massimo. Ho detto da principio che le tesi dottrinarie, che noi abbiamo, le discuteremo a fondo, quando verrà in discussione la riforma dei codici.

Voi dovrete riformare nel Codice civile molte cose: si presenta a voi l'occasione di codificare finalmente la materia degli sfratti, che nel nostro Codice civile non è per nulla affatto regolata (non c'è che un articolo che parla delle consuetudini e niente altro). Vi sono precedenti parlamentari di circa sessant'anni in questa materia, che sarebbe il caso di concretare in una disposizione di legge.

Leggevo pochi giorni fa una opportunissima rievocazione storica-parlamentare di un vostro giornale, *la Conquista dello Stato*, che pubblicava una discussione avvenuta nel Parlamento subalpino tra il ministro Cavour e l'onorevole Brofferio in materia di sfratti: pare di essere precisamente al giorno d'oggi, perchè sono le medesime questioni che si discutono. (*Interruzioni*).

*Una voce.* Tu saresti Cavour?

RIBOLDI. Se mai sarei Brofferio! Sarai tu Cavour!

Ebbene i principi che noi domandiamo, in materia contingente, che siano introdotti negli sfratti, non sono principi nuovi. Ricordo che se ne è discusso ultimamente alla Camera nel 1920 e che sull'argomento ha parlato anche l'onorevole Sarrocchi, che,

essendo una parte non sospetta e molto conservatrice, viene citato, a mio modo di vedere, molto opportunamente.

Ebbene, su questa questione l'onorevole Sarrocchi, pur facendo qualche riserva, ha dato in massima la sua adesione.

Allora era stato presentato un ordine del giorno da vari banchi della Camera, in cui si diceva che finalmente l'istituto dello sfratto doveva essere regolato nel senso che lo sfratto doveva essere dato, tanto per le abitazioni, quanto per i terreni, solamente e unicamente per giusti motivi; rimessa alla Commissione dell'equo prezzo la discrepanza in materia di canone di affitto, limitati i giusti motivi come per esempio alla inadempienza colposa, o immoralità o diversa destinazione, ecc. ma obbligato sempre il proprietario a dichiarare nell'atto di licenza quali erano e quali sono i giusti motivi, per cui intima la disdetta al conduttore.

È evidente che questo principio, consacrato nella legislazione — come diceva allora l'onorevole Sarrocchi — porta come conseguenza un limite all'ampia disponibilità della proprietà, così indefinita nel Codice civile. Ma perfino l'onorevole Sarrocchi diceva e riconosceva allora che non si può seriamente ammettere ancor oggi che la proprietà privata — ed era l'onorevole Sarrocchi che lo diceva — debba essere concepita con limiti così assoluti, come nel Codice civile, ma che le nuove necessità sociali dovevano indurre, in tema di locazioni, ad accettare in massima questo principio che è una limitazione giusta e doverosa dell'arbitrio del proprietario, è la consacrazione del principio del diritto alla casa prevalente e superiore al diritto della proprietà.

Non so se questi rivoluzionari principi che io enuncio potranno essere accolti dall'attuale ministro guardasigilli, ma dico che nella vostra legislazione contingente c'è già qualche cosa. Nel Codice civile per i proprietari di casa è riconosciuto il giusto motivo per la risoluzione dei contratti.

Ora se voi che parlate sempre di collaborazione e dite di voler trattare egualmente il proprietario e l'inquilino, introdurrete uno stesso peso ed una stessa misura tanto per gli inquilini che per i proprietari, dovrete ammettere che questo principio del giusto motivo nei confronti con l'inquilino è un principio che dopo 60 anni di discussione dovrebbe essere varato e avallato nella legislazione civile del nostro Paese.

Come vedete, non avendo fatto un discorso di natura politica ma di natura pra-

tica contingente ho fatto un discorso forse sciattamente minimalista.

L'ultima volta che parlai alla Camera mi sono sentito definire dall'onorevole ministro dell'interno per social-democratico; oggi il ministro della giustizia chi sa che cosa dirà del mio scialbo discorso. La verità è questa, che noi, con queste nostre osservazioni, tentiamo di dimostrare che non viviamo, come voi continuamente predicate, nelle nuvole (*Interruzioni*), ma siamo della gente che anche sul terreno pratico sindacale, parlamentare e legislativo sappiamo modestamente affrontare i problemi che interessano principalmente la classe che noi diciamo di rappresentare. (*Interruzioni — Commenti*).

Gli inquilini d'Italia da quattro anni non fanno altro che inghiottire fumo e l'arrosto è sempre rimasto al padrone di casa...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Lei possiede una casa ed io no! Lei è padrone di casa. Cominci lei col fare il comunista!

RIBOLDI. Gli inquilini inghiottono fumo, e l'arrosto rimane al padrone.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. E lei ha mangiato l'arrosto. (*ilarità*).

RIBOLDI. Nella vostra legislazione avete creduto di risolvere il problema, creando le famose commissioni paritetiche comunali, eccetera le quali faranno quello che potranno fare, ma non risolveranno mai niente.

Il problema non è un problema che interessa le persone o i ceti che possono disporre, ma interessa nei grandi centri gli operai ed i piccoli impiegati. Per questi non vi è altra soluzione che l'intervento diretto del comune e dello Stato; la creazione del demanio comunale è una necessità improrogabile, inderogabile, tutte le altre provvidenze come le varie sospensioni eccezionali degli sfratti non risolveranno mai nulla.

Negli altri paesi il problema è affrontato in questo senso. Si lasciano da parte tutti i fronzoli della legislazione e si risolve il problema con la costruzione.

La costruzione è un problema che non va abbandonato al privato, ma deve essere nelle mani dello Stato. (*Interruzioni*).

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche in Italia si fa il demanio dello Stato e lei ha riconosciuto che si è fatto bene!

RIBOLDI. Quello è fatto per gli impiegati dello Stato, ma risolve un minimo del problema. Il problema generale non è risolto...

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Gli impiegati sono quelli che più soffrono e servono lo Stato!...

RIBOLDI. E gli impiegati privati?

PANUNZIO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Gli impiegati dello Stato stanno peggio degli operai delle industrie.

RIBOLDI. Dico che il problema generale non è così risolto.

Ora le provvidenze in materia di sfratto che saranno prese non risolveranno il problema.

Credo che la questione degli sfratti vada presa di fronte nella sua regolamentazione generale. Ciò che potrà portar sollievo all'inquilino sarà il regolamento dell'istituto dello sfratto, nel senso, cioè, che lo sfratto non sia più lasciato all'arbitrio, ma vi sia introdotto il limite dei giusti motivi.

Così si risolverà il problema delle abitazioni in modo degno, specialmente nei grandi centri. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertacchi. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Leicht.

LEICHT. Onorevoli colleghi, il momento in cui si discute il bilancio della giustizia, è di singolare importanza per la vita giuridica nazionale. Le nostre leggi sono in gran parte invecchiate, non perchè una lunga età sia trascorsa dal momento nel quale sono state emanate, ma perchè in questi ultimi cinquanta o sessant'anni una grande trasformazione è avvenuta nella vita nazionale. Noi abbiamo visto trasformarsi l'Italia da un paese quasi esclusivamente agricolo, in un grande paese industriale, nel quale nuove forme di rapporti economici e, di conseguenza, giuridici, imperano. Mentre prima il rapporto giuridico sorgeva essenzialmente fra individui, ed era questo il caso normale preveduto dalle leggi, noi vediamo che ora invece assai spesso esso si svolge fra collettività, sia che si tratti di grandi banche che dominano tutta la vita economica nazionale o di società per azioni che animano le industrie ed il commercio o di sindacati i quali rappresentano le grandi forze operaie ed imponenti complessi di datori di lavoro. Quindi, nuove forme le quali hanno bisogno di essere disciplinate ed impongono la necessità della trasformazione delle leggi esistenti.

A questa trasformazione si è accinto il Governo e già il Parlamento ha discusso alcune leggi di grande importanza, mentre altre, fra le quali i nuovi codici, sono in pre-

parazione. Cosicché fra breve speriamo di poter vedere il grande edificio del nuovo diritto costruito dal Governo Fascista, in armonia coi bisogni della Nazione. È naturale pertanto che la discussione del bilancio dia luogo all'esame di molti importanti problemi giuridici.

Il relatore del bilancio ha compiuto una opera veramente degna nell'esaminare tutta una serie di tali problemi che si connettono con la giustizia. Io mi permetterò di fare alcune brevi osservazioni su alcuni punti della relazione.

La trasformazione della vita economica, della quale ho parlato poco fa, ha il suo riflesso anche in un fatto doloroso e cioè nell'aumento della delinquenza minorile.

Il relatore giustamente fa voti affinché leggi speciali siano emanate per la sua prevenzione e repressione, ed io mi associo pienamente ai suoi voti e spero che l'Italia in breve avrà una speciale legislazione su questo punto, venendo così ad accompagnarsi ad altre grandi nazioni, come l'Inghilterra e la Francia, che hanno già sul proposito un importante complesso di leggi.

Senza entrare nei particolari, mi limiterò ad osservare che la futura nostra legislazione non potrà esser retta, in generale, da principi simili all'inglese, perchè la natura delle funzioni che secondo le tradizioni italiane sono attribuite al giudice è diversa dalle attribuzioni che in Inghilterra si danno al magistrato.

Perciò ove si istituisca in Italia il giudice per i minori, esso non potrà avere l'ampiezza di poteri che la celebre legge del 1908 dà al giudice inglese. Tuttavia anche tenendosi lontano dai poteri discrezionali a questo attribuiti, io ritengo che il legislatore italiano potrà concedere al giudice al quale sarà affidata la repressione della delinquenza minorile, larghezza di attribuzioni maggiore di quella che abbiano i magistrati in via ordinaria, affinché esso possa con una certa agilità dare provvedimenti adatti alle condizioni del minore, senza essere inceppato troppo strettamente, come avviene per esempio nella legislazione francese, dai vincoli della legge.

Io mi associo completamente anche a quanto ha svolto il relatore sulla istituzione di riformatori di carattere agricolo, persuaso che l'ambiente sano, che la vita tranquilla ed operosa della campagna sian i più utili per ricondurre le menti squilibrate dei giovani delinquenti alla normalità.

Non si deve però soltanto pensare alla repressione, ma anche alla prevenzione della delinquenza minorile. Il suo crescere deriva in gran parte dall'abbandono nel quale i fanciulli si trovano negli ambienti affollati di quegli alveari umani, che sono le grandi città.

Purtroppo questo è un triste effetto degli agglomeramenti che avvengono nei grandi centri industriali: la delinquenza minorile è quasi sconosciuta infatti nelle campagne.

Il vizio che alligna frequentemente in quegli ambienti malsani, porta troppo spesso al doloroso fatto di genitori che abbandonano la loro prole, che si rifiutano di sostenere, coi loro guadagni, il peso della famiglia.

È necessario, per migliorare l'ambiente nel quale cresce il fanciullo, colpire coi rigori della legge un tale abbandono. In Francia furono emanate su questo argomento disposizioni intese nello stesso tempo ad assicurare rapidamente alla famiglia i mezzi che il genitore inumano vorrebbe negare, ed a comminare pene severe a chi, malgrado i richiami del magistrato, continuasse nel delittuoso abbandono dei figli.

È necessario che disposizioni non diverse siano introdotte anche nelle nostre leggi.

Un altro punto interessante che è stato pure trattato dal relatore è quello relativo alle difficoltà che si manifestano nell'esercizio della giustizia, per il fatto della maggiore gravità delle cause, in particolar modo delle cause commerciali.

È un altro effetto dell'intensificarsi della vita economica di cui parlavo poco fa.

Ho visto che nella relazione egli accenna, per quanto di volo, alla convenienza di ristabilire un istituto che è stato abolito già molti anni sono, ossia il tribunale di commercio.

Per verità io sono molto dubbioso sull'opportunità di un simile provvedimento, se anche la mia qualità di storico del diritto m'indurrebbe a considerarlo con molta simpatia, memore come sono delle tradizioni nobilissime delle antiche magistrature commerciali italiane. Le decisioni delle nostre Rote commerciali sono anche oggi consultate dagli studiosi, perchè ricche di massime che hanno avuto grande importanza nella formazione del diritto commerciale e del diritto marittimo.

Però se si esaminano i motivi per i quali nel 1888 furono aboliti i tribunali di commercio, si deve riconoscere che la maggior parte di quelle ragioni hanno valore anche oggi.

Anzitutto devo osservare che si ritiene generalmente che la giurisdizione dei tribunali commerciali desse luogo a un più rapido disbrigo delle cause in confronto ai tribunali ordinari; però se leggiamo la relazione del ministro guardasigilli di allora, onorevole Zanardelli, e le discussioni avvenute nei due rami del Parlamento in quell'epoca, vediamo che, fatta eccezione per qualche tribunale, in generale si avverava l'opposto, ossia le procedure duravano più a lungo nei tribunali di commercio che non in quelli ordinari. Oggi le cause commerciali sono ancora più ponderose d'allora e perciò è legittimo il dubbio che i risultati non sarebbero diversi.

Ma poi vi è un altro motivo che viene addotto in quelle discussioni, ed è la difficoltà di trovare dei commercianti i quali si adattino a dare la loro opera per l'esercizio della giustizia commerciale nei tribunali speciali. Ora io credo che se questa difficoltà esisteva allora, quando i rapporti commerciali erano tanto più semplici, la vita era tanto meno intensa di quella che non sia ora, l'ostacolo sarebbe anche maggiore attualmente.

Vi è ancora un terzo motivo che fu addotto in quei tempi: che la convenienza dell'assistenza nei tribunali commerciali era data nel passato soprattutto dal gran campo riservato agli usi e alle consuetudini. Emanati i codici di commercio, il diritto consuetudinario veniva grandemente ristretto e perciò cessava il motivo di mantenere una giurisdizione speciale.

Ora è evidente che con le riforme dei codici, il diritto consuetudinario subirà una restrizione ancora più grande e quindi anche da questo lato verrà meno l'opportunità di pensare alla risurrezione di un istituto già da tanti anni scomparso.

Io credo che un altro punto di vista potrebbe essere adottato in questa materia, e cioè non tanto quello dell'istituzione di tribunali speciali di commercio, nei quali debbano sedere, come giudici, commercianti, ma piuttosto la istituzione di consulenti stabili specializzati nella conoscenza di singole gravi materie, i quali assistano il giudice nella trattazione delle cause commerciali, in modo che questi possa trovare aiuto nell'esperienza di tali persone che non saranno già, come i periti di parte, dominate dal desiderio di fare trionfare le ragioni dell'attore o del convenuto, ma animate soltanto dallo spirito di cercare la verità e fare trionfare la giustizia.

In ogni modo, io credo che convenga sempre, finchè sia possibile, mantenere il prin-

cipio supremo che deve regolare questa materia, e cioè il principio per il quale la legge e la giurisdizione deve essere uguale per tutti i cittadini.

Questo principio mi guida a fare qualche altra osservazione. Voi sapete, onorevoli colleghi, che ad otto anni di distanza dall'annessione delle nuove provincie, ancora una diversa legislazione governa i vecchi territori del Regno e i nuovi. È ovvia l'opportunità, anzi la necessità, che questa differenza venga a cessare al più presto.

Noi abbiamo nelle nuove provincie un codice che risale nientemeno al 1811 ed è il codice civile generale austriaco.

È vero che questo codice è stato integrato con alcune importanti novelle pubblicate durante la guerra nel 1914 e nel 1916, ma queste, per quanto pregevoli, modificano soltanto alcuni punti del diritto, e in ogni modo non vi può essere un perfetto coordinamento fra tutto l'edificio del codice ed i punti particolari che sono stati riformati.

Del resto, questa osservazione era stata fatta autorevolmente anche contro il progetto di riforma del Codice civile austriaco del 1907 dal quale le novelle in gran parte derivano. Si era appunto osservato che una riforma parziale non poteva mutare l'indole d'un edificio giuridico di carattere antiquato, qual'era quello del codice austriaco: ne risultavano disarmonie, lacune e contrasti.

Quanto al Codice di commercio, esso certamente è molto più recente ed in alcune parti assai più perfetto. Tuttavia è proprio qui che vediamo manifestarsi delle gravi difficoltà, che dipendono dalla differenza di legislazione fra vecchie e nuove provincie.

La federazione degli industriali e commercianti del Goriziano inviò già da tempo al Governo, mediante la Confederazione generale dell'industria, un memoriale su questo proposito: in esso si rilevano per l'appunto i gravi inconvenienti che derivano soprattutto da due istituti del Codice di Commercio austriaco, e cioè dalla parte che riguarda i concordati preventivi e da quella che riguarda il diritto di ritenzione.

Si avverta inoltre che la Camera di commercio di Gorizia ha osservato che queste disparità pongono ostacoli allo svilupparsi del credito fra le vecchie provincie e le nuove e quindi sono di danno allo sviluppo economico di queste ultime.

Quindi affrettare l'unificazione legislativa delle nuove con le vecchie provincie è cosa che viene a corrispondere ai desideri

stessi di queste classi così autorevolmente rappresentate.

Io credo del resto che la riforma dei Codici di procedura e del Codice di commercio sia di prossima attuazione, ed è noto che gli studi fatti in proposito tengono largo conto dei particolari bisogni delle nuove provincie. Non posso a meno di non esortare il Governo a voler affrettare quest'opera, a voler tagliare corto sulle differenze di scuola, che pongono ostacoli alla sua attuazione.

Il voler conciliare queste correnti in contrasto è, io credo, in molti casi, impossibile. È necessario vincere ogni esitazione altrimenti non si giungerà mai, a compiere quest'opera tanto desiderata e tanto necessaria per il normale sviluppo della vita economica e giuridica della nazione.

Il Codice civile non potrà forse essere modificato così presto. È un'opera immensa che esige molto tempo. Si potrà intanto estendere il codice esistente; ma in tal caso bisognerà conservare forse qualche istituto del diritto civile austriaco.

Parlo specialmente della parte che riguarda i libri fondiari, i quali rappresentano un istituto di grande utilità per la pubblicità che danno ai trasferimenti della proprietà, per la prova più facile della proprietà stessa e che furono lodati anche da giuristi nostri di altissimo valore, come il glorioso Giacomo Venezian. È noto che alcuni dei più autorevoli nostri giureconsulti hanno proposto un sistema per la pubblicità delle trascrizioni che si avvicina al sistema dei libri fondiari austriaci e sarebbe perciò inopportuno il sopprimere questi ultimi, mentre la nostra legislazione si avvia evidentemente sulla stessa via.

Dirò ancora una parola su un altro argomento trattato dal relatore che sta pure in rapporto con questa materia: voglio dire del progetto di riforma delle leggi ecclesiastiche che è stato formato da una commissione costituita da autorevoli giuristi, ed è veramente di grandissima importanza.

Non è questo il momento di discutere le sue linee generali: accennerò soltanto di volo a due punti.

Il primo è quello relativo all'articolo 38 del progetto che propone la rinuncia « ai diritti, privilegi ed oneri inerenti al Regio patronato pei benefici maggiori e minori ».

Nelle nuove provincie la legge austriaca del 1874 assicura al Governo il diritto di presentazione in tutti i benefici i quali non siano oggetto di patronato privato. Ora consideri il Governo che nella sola ex pro-

vincia di Gorizia sono 51 le parrocchie nelle quali, secondo la suddetta legge, esso potrebbe esercitare tale diritto di presentazione.

Perchè rinunziarvi? Credo che un tale problema meriti d'essere molto ponderato per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo esporre qui, ma che sono evidenti a ciascuno che si soffermi a considerarlo.

Altrettanto mi permetterei di chiedere al Governo per ciò che riflette la differenza che è costituita nel progetto fra il trattamento dei benefici maggiori e di quelli minori quanto al diritto di assenso preventivo. Se il diritto di assenso viene creato in considerazione dell'importanza politica che è insita nelle funzioni del titolare del beneficio, io credo che questo diritto debba essere esercitato in pari modo per i benefici minori come per i maggiori: giacchè le ragioni sono ancora più gravi per i primi, dato il contatto più diretto degli investiti colle popolazioni.

E qui pongo termine a queste mie osservazioni, ben certo che questi e tutti gli altri problemi concernenti la nuova legislazione trovano piena e vigile l'attenzione del Governo. Sono certo che il nuovo edificio giuridico corrisponderà pienamente all'aspettazione del paese, e sono sicuro che il valoroso Guardasigilli, interprete fedele del pensiero del Capo del Governo e del fascismo, saprà dare alla legislazione che si sta elaborando una impronta degna dei nuovi tempi, e così che essa sarà pienamente rispondente alle altissime tradizioni del nostro paese il cui patrimonio giuridico risplende per la grandezza della giurisprudenza romana e si è aumentato di nuovo splendore per l'opera delle grandi scuole italiane medioevali e moderne che un così alto contributo hanno dato alla formazione del nuovo diritto in tutto il mondo. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a mercoledì 12 corrente.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ruggero Romano a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ROMANO RUGGERO. Mi onoro di presentare alla Camera, in nome dell'onorevole Pezzullo, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 5

gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali, telegrafici e per gli agenti rurali; (745)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti e assegni postali. (817)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

VICINI, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se, in base alle conoscenze acquisite dal servizio idrografico sui deflussi del Sangro, possa ritenersi attendibile la portata media annua utilizzabile di 14 mc. prevista nel progetto allegato alla domanda 13 agosto 1920 della Società Italiana per il carburo di calcio per concessione di derivazione dal Sangro; e, in caso negativo, a quanto potrebbe ammontare la portata stessa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se anche il Genio civile o il Consiglio superiore dei lavori pubblici non abbiano già riconosciuto essere opportuno dividere in due il salto unico (da Gamberale a Villa S. Maria) contemplato nel progetto di derivazione dal Sangro richiesto in concessione dalla Società Italiana del Carburo di Calcio con domande 26 settembre 1904 e 13 agosto 1920. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per sapere quale sia il limite massimo del costo dell'unità di energia elettrica, al quale sia ancora industrialmente economica la produzione di calciocianamide o di ammoniaca sintetica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere quali tronchi ferroviari, e con quale quantitativo di

energia elettrica, potrebbero essere azionati dal futuro impianto idroelettrico sul Sangro, richiesto in concessione dalla Società Italiana per il Carburo di Calcio con domanda 13 agosto 1920. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e trasmesse ai ministri competenti.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

Alle ore 16.

#### 1. Interrogazioni.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, relativo al funzionamento del Provveditorato al porto di Venezia. (738)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1359, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardanti i cittadini italiani in Turchia. (*Approvato dal Senato*) (772)

4. Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1925, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico. (751)

5. Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società Anonima Navigazione Aerea, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo). (752)

6. Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 129, che modifica l'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del Corpo equipaggi della Regia aeronautica. (735)

7. Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni contemplate nel Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali. (750)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 198, concernente il rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi. (759)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, relativo a provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato. (760)

10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura della indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente. (854)

11. *Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. (683 e 683-bis)

12. *Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.*

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

13. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. (686 e 686-bis)

14. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927. (688 e 688-bis)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1926 — Tip. della Camera dei Deputati.

